

Tribunale Cosenza - segreteria presidenza

Da: francescosicilia@pec.giuffre.it
Inviato: venerdì 18 luglio 2025 10:34
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Cc: segreteriapresidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it
Oggetto: Richiesta pubblicazione procedura da sovraindebitamento R.G. n. 60-1/2025
"Ristrutturazione debiti del consumatore (proc. familiare)
Allegati: 12200521s.pdf; relazione particolareggiata-signed.pdf; ricorso Vastarella -Grispino relazione.pdf; LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE.pdf; accettazione incarico e dichiarazione ex art. 11 comma 3 DM 20214-signed.pdf

Pregiatissimo Sig. Presidente,

nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC Ordine degli Avvocati di Cosenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Marzia Maffei, con la presente Le invio in allegato copia del provvedimento del 17.07.2025, notificatomi in pari data relativo alla Procedura da sovraindebitamento R.G. n. n. 60-1/2025 "Ristrutturazione debiti del consumatore (proc. familiare) presentato dai Sigg.ri Vastarella Santolo nato a Napoli il 05.08.1974, C.F. VSTSTL74M05F839D e Grispino Anna, nata a Cosenza il 01.07.1973, C.F. GRSNNA73L41D086C con cui il Giudice ha disposto procedersi alla pubblicazione della proposta e del piano nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del Tribunale di Cosenza.

Unitamente al provvedimento allego:

Relazione di fattibilità a firma dell'OCC Avv. Francesco Sicilia nomina ed accettazione del gestore, Piano di ristrutturazione/ricorso a firma Avv. Kristina Gentile e Dario Sammarro depositati dall'OCC Avv. Francesco Sicilia (n.q)

Chiedo, pertanto, di autorizzarne la pubblicazione.

Rimango in attesa di cortese riscontro

Con osservanza

Avv Francesco Sicilia

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *Si concede la pubblicazione e l'invio alla cancelleria competenti tutti i punti*
Cosenza, il 22/07/2025
IL CAPO DELL'UFFICIO

Il Presidente del Tribunale
Loredana De Franco



Tribunale Ordinario di Cosenza
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

La Giudice, dott.ssa Marzia Maffei;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata in data 05.06.2025 da:

Grispino Anna, nata a Cosenza il 01.07.1973, C.F. GRSNNA73L41D086C

e

Vastarella Santolo, nato a Napoli il 05.08.1974, C.F. VSTSTL74M05F839D,

entrambi residenti in Cosenza alla Via Cosenza, Traversa San Proclo n. 13, assistiti dagli Avv.ti Dario Sammarro e Kristina Gentile;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte del professionista incaricato con funzioni di OCC, Avv. Francesco Sicilia;

visto il deposito integrativo del 14.07.2025;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo i ricorrenti residenti nella circoscrizione di questo Tribunale (art. 27, comma 3, lett. b, d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che i ricorrenti rientrino nella qualifica di consumatori, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore» (art. 2, lett. e, d.lgs. n. 14/2019);

ritenuta la completezza della domanda, in quanto corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

vista la relazione dell'OCC, completa dei seguenti dati:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

rilevato che nella fattispecie, l'OCC ha ritenuto che il merito creditizio, valutato secondo le previsioni ex art. 68, co. 3, C.C.I.I., non sia stato debitamente ponderato dagli istituti finanziatori, Ford e Findomestic, in quanto gli stessi erano a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria in cui versavano i coniugi che, evidentemente, agivano in stato di bisogno, riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare;

ritenuto che sussistano i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che i debitori, da un controllo tramite ufficio di cancelleria, non risultano essere già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata, che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

preso atto della situazione debitoria complessiva dei predetti, così riassunta:

CREDITORE	IMPORTO
ADE Riscossione	€ 7.509,44
Findomestic	€ 24.959,38
Cofidis	€ 13.612,31
Compass Banca SpA	€ 13.030,54
Banca progetto	€ 55.780,83
Integrated System Credit Consulting Fintech SpA	€ 8.197,20
AK Nordic AB	€ 4.628,64

FORD	€ 17.346,67
Kruk (già Findomestic)	€ 3.316,92
Intesa San Paolo	€ 4.538,35
TOTALE	€ 152.857,28

rilevato, in riferimento alla situazione reddituale del nucleo familiare, che il sig. Vastarella Santolo è dipendente a tempo indeterminato del DAG - Dipartimento Amministrazione Generale Ministero della Giustizia, come polizotto penitenziario, inquadramento Assistente Capo Coordinatore, e che dalla sua attività deriva un reddito di lavoro pari, e tenuto conto delle trattenute operate dagli enti finanziatori, ad un reddito netto mensile di € 1.497,67;

rilevato, quanto alla moglie del Vastarella, Grispino Anna, che la predetta è dipendente a tempo indeterminato di Sephora Italia S.r.l., con la qualifica di impiegata livello e che dalla sua attività deriva un reddito di lavoro, tenuto conto delle trattenute operate dagli enti finanziatori, di importo netto mensile pari ad € 633,00; richiamato, di seguito, il reddito dei coniugi risultante dalle certificazioni e dichiarazioni degli ultimi tre anni, al lordo delle trattenute sopra considerate:

Redditi dei Debitori negli ultimi 3 anni

Vastarella Santolo	2022	2023	2024
REDDITO COMPLESSIVO	€ 36.242.40	€ 40.406.02	€ 32.470.84
IMPOSTA NETTA	€ 8529.83	€ 11328.58	€ 7317.52
REDDITO NETTO (a)	€ 27.712.57	€ 29.077.44	€ 25.153.32
REDDITO NETTO MENSILE	€ 2.309.28	€ 2.423.12	€ 2.096,11

Grispino Anna	2022	2023	2024
REDDITO COMPLESSIVO	€ 13.351.87	€ 13.271.08	€ 14.147.44
IMPOSTA NETTA	€ 1.557.53	€ 1.536.81	€ 1.690.49
REDDITO NETTO (a)	€ 11.794.34	€ 11.734.27	€ 12.456.95
REDDITO NETTO MENSILE	€ 982.86	€ 977.85	€ 1.038,07

MEDIA REDDITO MENSILE TOTALE (3 ANNI)	€ 3.275,76
--	------------

preso atto, che la situazione patrimoniale del nucleo familiare è la seguente:

- **beni mobili:** Vastarella Santolo è intestatario di un'autovettura targata DT756JT di valore stimato in circa € 4.000,00 e di un motociclo targato AX31957 - in uso al fratello e marciante su Napoli - di valore stimato in circa € 3000,00; Grispino Anna è intestataria di un'autovettura targata GD276BX (oggetto del finanziamento Ford non pagato) – valore stimabile in circa € 17.000,00 – e di un'autovettura targata CC224PR - attualmente oggetto di fermo amministrativo - valore stimabile in circa € 1.000,00;

- **beni immobili:** il sig. Vastarella Santolo è proprietario di ¼ di immobile su Napoli identificato al Catasto Fabbricati al foglio 8, Particella 742, Subalterno 85. La sig.ra Grispino è proprietaria pro-quota dei seguenti immobili:

appartamento identificato in catasto del Comune di Cosenza al foglio 3, p.lla 453, sub 56, cat A/3, mq 101, rendita € 724,50, valore € 72.174,50 – proprietà per la quota di 1/3;

locale deposito identificato in catasto del Comune di Cosenza al foglio 3, p.lla 453, sub 61, cat C/2, mq 5, rendita € 207,70, valore € 1.038,50 – proprietà per la quota di 1/30;

locale deposito in catasto del Comune di Cosenza al foglio 3, p.lla 453, sub 60, cat C/2, mq 2,5, rendita € 207,70, valore € 519,25 – proprietà per la quota di 1/30;

unità immobiliare riportata in catasto del Comune di Tarsia al foglio 35, p.lla 188, sub 7, cat A/4, mq 117, rendita € 266,00, valore € 31.122,00 – proprietà per la quota di 9/216;

terreni identificati in catasto del Comune di Tarsia al foglio 41, p.lla 11, foglio 43, p.lla 13, foglio 41, p.lla 10, foglio 41, p.lla 126 – proprietà per la quota di 1/24;

rilevato che Vastarella Santolo è intestatario, altresì, di un conto corrente acceso presso la BNL Gruppo BNP Paribas, sul quale viene accreditato mensilmente lo stipendio, che presenta un attivo di € 200,18;

rilevato che Grispino Anna è intestataria di un conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo, con un saldo negativo di - € 4.538,35, nonché di una carta ricaricabile Postepay, sulla quale viene accreditato lo stipendio, con saldo di € 103,00, e di una carta prepagata Poste italiane, che presenta un saldo di € 102,28;

rilevato che i coniugi, inoltre, sono intestatari di un libretto postale, con un saldo di € 3,00;

constatato che la proposta prevede la soddisfazione, in un arco temporale pari **ad anni cinque e mesi tre**, del creditore privilegiato al **100%** e di quelli chirografari in ragione del **45%** del credito vantato, oltre al credito prededucibile per compenso OCC (residuo € 3.953,00), per come di seguito specificato:

N.	Nome Creditore	Importo Originario (€)	Importo Riconosciuto (€)	Percentuale di Stralcio (%)	Grado di soddisfazione
1	Saldo Compensi OCC	€ 3.953,00	€ 3.953,00	0	Predeuzione con incasso posticipato
2	ADE- Riscossione	€ 2.693,35	€ 2.693,35	0	Privilegio mobiliare
3	ADE- Riscossione	€ 4.816,09	€ 2.167,24	45%	Chirografario
4	Findomestic	€ 24.959,38	€ 11.231,72	45%	Chirografario
5	Cofidis	€ 13.612,31	€ 6.125,54	45%	Chirografario
6	Compass Banca	€ 13.030,54	€ 5.863,75	45%	Chirografario
7	Banca Progetto	€ 55.780,83	€ 25.101,37	45%	Chirografario
8	Integrated Sistem	€ 8.197,20	€ 3.688,74	45%	Chirografario
9	AK Nordic	€ 4.628,64	€ 2.082,89	45%	Chirografario
10	Ford	€ 17.346,67	€ 7.806,00	45%	Chirografario
11	Kruk	€ 3.316,92	€ 1.492,62	45%	Chirografario
12	Intesa San Paolo	€ 4.538,35	€ 2.042,25	45%	Chirografario

constatato, altresì, che la proposta prevede il pagamento dei debiti mediante l'esborso della somma complessiva di **€ 74.248,47**, in ragione di **n. 65 rate**, di cui **n. 64 rate da € 1.150,00 cadauna**, oltre alla rata finale (ovvero 65esima rata) di **€ 648,47**, a decorrere dal mese successivo all'omologa del presente piano;

preso atto, in particolare, che l'adempimento del piano avverrà secondo la seguente tempistica:

- il credito in prededuzione dell'OCC sarà soddisfatto integralmente con saldo totale coperto nel quarto mese successivo all'omologa del piano (ovvero € 1.150,00 X 3,43 rate = € 3.953,00) ed incasso a seguito di verifica da parte del G.D. della corretta esecuzione del piano e, dunque, conformemente a quanto disposto dall'art. 71, co. 4, C.C.I.I.;

- il creditore privilegiato, Agenzia delle Entrate-Riscossione, verrà pagato nei successivi 2,34 mesi (ovvero € 1.150,00 X 2,34 rate = € 2.693,35), con saldo totale delle 2 pendenze debitorie sopra indicate coperto al 6° mese successivo all'omologa del piano;

- i creditori chirografari, a scadenza delle restanti rate mensili fino al numero sopra indicato di 65 rate ivi compresa la rata finale di € 648,47, nella percentuale del 45% e secondo gli importi riportati nella tabella che precede;

rilevato che ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4;

ravvisate, in conclusione, la meritevolezza dei debitori e tenuto conto della convenienza del piano, per come riscontrata nella relazione dell'OCC, rispetto all'alternativa liquidatoria;

Visto l'art. 70 C.C.I.I.

ORDINA

che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

SOSPENDE

fino alla conclusione del procedimento, le trattenute, gli addebiti sullo stipendio e/o i pignoramenti presso terzi in atto e ogni procedimento esecutivo pendente in danno dei ricorrenti.

DISPONE

il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento.

AVVERTE

che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.

DISPONE

che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., l'OCC, sentiti i debitori, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà ai ricorrenti e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 17.07.2025

la Giudice

Dott.ssa Marzia Maffei

Studio Legale

Avv. Dario Sammarro

Viale Trieste 28

*87100 Cosenza
(CS)*

Pec: dariosammarro@pec.it

Studio Legale

Avv. Kristina Gentile

(Patrocinante in Cassazione

- Via G. e F. Falcone, 45 - 87100 Cosenza

pec: avv.kristinagentile@pec.it

TRIBUNALE DI COSENZA

RICORSO

PIANO DEL CONSUMATORE

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

con istanza di sospensione delle procedure esecutive

Nell'interesse dei Sigg.ri Vastarella Santolo, nato a Napoli il 05-08-1974, C.F. VSTSTL74M05F839D e Grispino Anna nata a Cosenza l'01-07-1973, C.F. GRSNNA73L41D086C, che sottoscrivono la presente per conferma e ratifica nonché mandato, entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Dario Sammarro e dall'Avv. Kristina Gentile presso il sui studio sono elettivamente domiciliati. Sin d'ora si comunica che qualsivoglia comunicazione potrà essere inoltrata all'indirizzo pec: avv.dariosammarro@pec.it piuttosto che avv.Kristinagentile@pec.it.

Premesso che,

1. LA Famiglia VASTARELLA-GRISPINO:

Il c.d. **Decreto Ristori** (Decreto-legge n. 137/2020 convertito in Legge n. 176 del 18.12.2020) ha introdotto nella Legge 3 del 2012, e ss.mm. a partire **dal 25 dicembre 2020**, specifiche norme in materia di “**indebitamento familiare**” successivamente introducendo il Dlgs 14/2019.

All'interno della Legge 3 del 2012 è stato introdotto l'art. 7 bis, per il quale i membri di una stessa famiglia possono avviare **un'unica procedura** di composizione della crisi, quando siano **conviventi** o in tutti i casi in cui il sovraindebitamento abbia **un'origine comune**.

La norma adotta un **concetto molto ampio di “Famiglia”**, considerandone membri il coniuge, i parenti entro il quarto grado (quindi, ad esempio, genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli e zii), gli affini entro il secondo grado (quindi suoceri, generi, nuore, cognati), le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

- che ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, i ricorrenti rivestono la qualifica di “*consumatori*” avendo assunto le proprie obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale ed avendo sempre svolto attività di dipendente;
- che i sigg. Vastarella-Grispino non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- che i ricorrenti non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti che non consentono l’accesso al beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o con frode;

Nel caso di specie, la Famiglia Vastarella –Grispino, versa in un grave stato di sovraindebitamento, contratto, per necessità familiari, da qui la Richiesta di avvio di procedura di composizione del Sovraindebitamento nella quale, dichiarando e soprattutto provando di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012 e di volersi avvalere di una delle procedure di cui alla citata legge, chiedono all'Organismo di avviare la procedura di gestione del sovraindebitamento elencando i debiti, i redditi, i cespiti attivi e le spese mensili necessarie.

La famiglia Vastarella – Grispino, si compone di 4 membri, tutti residenti in Cosenza alla Via Traversa San Proclo, 13, ospitati presso la casa paterna della Sig.ra Grispino Anna. La famiglia è così composta:

1. Sig. Santolo Vastarella, nato a Napoli il 05-08-1974 C.F. VSTSTL74M05F839D coniugato in comunione dei Beni con Grispino Anna.
2. Sig.ra Grispino Anna nata a Cosenza il 01-07-1973 C.F. GRSNNA73L41D086C, coniugata in Comunione dei Beni con Vastarella Santolo.
3. Sig.ra [REDACTED] –
figlia [REDACTED]

4. Sig.ra [REDACTED] – figlia-

[REDACTED].
Il Sig. Vastarella Santolo è dipendente a tempo indeterminato del DAG Dipartimento Amministrazione Generale – Ministero della Giustizia come polizotto penitenziario, inquadramento Assistente Capo Coordinatore con un reddito annuo di € 39.497,49, busta paga mensile media di € 2.000,00 (cfr.doc.all. CU 2023 + busta paga).

La Sig.ra Grispino Anna è dipendente a tempo indeterminato di Sephora Italia srl, con la qualifica di impiegata livello 4, con un reddito annuo di € 13.351,87 con una busta paga mensile media di € 580,00 (cfr.doc.all. CU 2023 e busta paga novembre 2023).

I coniugi Vastarella – Grispino, non hanno beni immobili di proprietà acquistati in costanza di matrimonio. Come si specificherà infra, solo il Sig. Santolo Vastarella ha una quota immobiliare ricevuta per eredità paterna di un immobile su Napoli del quale si trova ad essere comunista unitamente ai fratelli ed alle sorelle.

Il Sig. Vastarella Santolo, ha un conto corrente aperto presso la BNL Gruppo BNP Paribas filiale di Corso Mazzini IBAN: [REDACTED] sul quale è accreditato lo stipendio erogato dal DAG.

La Sig.ra Grispino Anna ha un conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo IBAN [REDACTED] per il quale paga un canone fisso mensile di tenuta conto di € 9.00 ed un canone mensile di € 5.00 per la carta di credito

2. Situazione economica della famiglia negli anni.

La famiglia Vastarella –Grispino, abitando nell'immobile del Sig. [REDACTED] ([REDACTED]), si è fatta carico sin dal 2018 circa, per 15 anni, del pagamento delle rate del mutuo di riscatto ATERP di € 145,00 al mese, giusti bollettini di pagamento allegati, oltre al pagamento di € 8785,68 iniziali, per il pagamento del quale, i coniugi hanno chiesto soccorso alla Sig.ra [REDACTED] ([REDACTED]) chiedendo un prestito personale di € 5.000,00. Somme che la Sig.ra [REDACTED] ha iniziato a restituire a dicembre 2018 bonariamente per accordo tra privati.

Inoltre, per poter abitare l'immobile, era necessaria una ristrutturazione che, i coniugi hanno iniziato a fare in economia comprando il materiale con l'ausilio delle carte revolving, attingendo al credito con le c.d finanziarie, indebitandosi.

Il vortice nel quale la famiglia è entrata dal 2018 ad oggi, con l'ausilio di società che hanno consentito un accesso al credito smisurato ed irragionevole, ha portato la

famiglia ad avere una esposizione debitoria notevole. Difatti, il meccanismo innescato è stato quello di rifinanziare i debiti, aumentare il credito e, di guisa aumentare l'esposizione debitoria, entrando in un vortice non controllato dalla famiglia che, anche per la presenza del padre della Sig.ra Grispino, consentiva alla famiglia Vastarella-Grispino di vivere degnamente pagando tutte le finanziarie ed i prestiti in essere, fino alla [REDACTED], con la quale la famiglia ha preso cognizione della impossibilità di fronteggiare i debiti accumulati nel corso degli anni.

Situazione debitoria che in ogni caso non è stata pienamente percepita nemmeno nel 2020 allorché la Sig.ra Grispino viene posta in Cassa integrazione percependo solo 350 euro al mese; anno nel quale il Vastarella Santolo contrae una cessione ed un finanziamento per aiutare la moglie a pagare i suoi debiti, oltre alle spese del dentista delle figlie e della moglie. V'è da aggiungere che la Grispino ha un debito contratto [REDACTED] di € 3.000,00 che ad oggi non ha pagato inoltre non ha potuto terminare le cure.

La cessione del quinto ed i finanziamento del 2020 di Vastarella Santolo sono stati utilizzati dalla famiglia anche per pagare da settembre 2021 ad aprile 2022 la preparazione ai test universitari della figlia [REDACTED] pari ad € 3.200,00 oltre alle spese di viaggio, circa una volta al mese affrontate dai coniugi vastarella-grispino, circa € 400,00 per accompagnare la figlia a Roma in macchina e ritornare in Calabria. Spese che, lo si ripete, sono state affrontate con la liquidità dei finanziamenti contratti.

Inoltre, dal 2019 e fino al decesso del genitore della Grispino, [REDACTED], i coniugi si sono fatti carico delle spese di una badante straniera con un costo di € 800 al mese, per assistenza diurna, essendo loro, tutti e due al lavoro e non potevano attendere alle cure del congiunto, oltre ad affrontare le cure mediche per l'infermiera € 25 ogni due giorni per le medicazioni al [REDACTED], per un esborso mensile di altre 375 € al mese, sino dal 2019, come sopra anticipato; oltre a provvedere alle spese di trasporto nel 2022 a Castrovillari in ambulanza, presso l'Ospedale, per due volte in un mese per un costo di € 800. Inoltre v'è da aggiungere nel 2022 la spesa del [REDACTED] per € 150,00. Spese che incidono sulla famiglia e causano di rimando impossibilità a fronteggiare il pagamento delle rate mensili dei finanziamenti.

3.meritevolezza della richiesta di sovraindebitamento richiesta dalla famiglia

VASTARELLA-GRISPINO.

Ebbene, la situazione finanziaria della famiglia non è semplice, lo si ripete, il vortice nel quale i coniugi si sono trovati per esigenze familiari, di salute, piuttosto che, per rendere agevole la casa in cui vivere, li ha condotti a non rendersi conto di quante e quali spese abbiano contratto nel corso degli anni che li ha portati all'esposizione debitoria descritta tanto nella prima relazione illustrativa quanto nella presente. Vortice che, con l'esistenza in vita del Sig. Domenico Grispino che li aiutava nel menage familiare non hanno avvertito, in quanto sopravvivevano nel migliore dei modi. Con la morte del padre della Grispino, tutto il peso delle finanziarie è stato avvertito dai coniugi. Finanziarie che, loro sponte hanno agevolato e non frenato le richieste di finanziamento e rifinanziamento, avvenute, come sopra esposto nel corso degli anni, anzi, hanno incentivato i coniugi ad usufruirne in maniera sempre più crescente, in quanto, per rifinanziare quella finanziaria, attingevano al credito, chiudevano la precedente e rimanevano con il nuovo debito in corso e così via nel corso degli anni fino ad oggi. Situazione aggravata anche dalla facilità da parte delle finanziarie di rilascio di differenti carte revolving. I coniugi, lo si ripete, in questo contesto di facilità al credito avallato anche psicologicamente dagli operatori finanziari che hanno fatto credere ai soggetti coinvolti che tutto fosse facile "tanto si paga a rate", hanno portato la famiglia a vivere in questo vortice. Si ricorda, anche solo a se stessi che "Con riferimento al piano del consumatore quale strumento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento in cui si è trovato coinvolto un soggetto a causa del suo aver fatto ricorso nel tempo a plurimi finanziamenti, che sovrapponendosi tra loro lo hanno posto nella condizione di non poterli soddisfare, si deve ritenere che costituisca motivo valido per escludere che non risulti meritevole di avere accesso a quella procedura per aver colpevolmente contratto quelle obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere la circostanza di aver fatto affidamento sulla capacità e l'obbligo degli intermediari finanziari, in particolare dell'ultimo, di valutare a monte preventivamente prima di accoglierne le richieste il di lui merito creditizio ai sensi del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici a tutela del consumatore, sia di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio; tali manchevolezze od omissioni da parte di quei soggetti possono infatti escludere la colpa grave, la mala fede e l'intento fraudolento del sovraindebitato, presupposti ostativi all'omologazione del piano in particolare da ultimo previsti a seguito degli interventi normativi apportati alla legge n. 3/2012 dalla legge 176/2020; ciò a meno che il richiedente non abbia fornito a quei

soggetti informazioni false e rilevanti agli effetti di tale doveroso riscontro. (ribunale di Messina, Sez. II civ., 20 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Delegato Giuseppe Minutoli.) E' doveroso sottolineare come, ai fini del giudizio di meritevolezza, sotto il profilo dell'aver contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, può essere valutata come elemento rilevante la condotta di chi ha concesso credito, sicché l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore. (art. 7, comma 2, L. n. 3/2012 e art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2021).

In generale la meritevolezza va ravvisata quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa. In generale che una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto porta inevitabilmente a limitare l'accesso alla procedura prevista dalla legge 3/2012 ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili; Tale lettura non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti. Nel caso in esame deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato da sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso che ci occupa, come sopra specificato, l'indebitamento della famiglia Grispino-Vastarella è stato graduale, quasi senza che i medesimi si avvedessero del grave stato di debito, perché, potendo contare anche sull'aiuto del padre della Grispino, non v'era la paura di non riuscire a coprire i vari finanziamenti accesi. Si osserva che la normativa prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Nel caso di specie, come anticipato, non si ravvisa alcuna delle delineate ipotesi. Difatti la colpa grave denota un grado di negligenza o imprudenza particolarmente

elevato e si ravvisa nel momento in cui il debitore abbia assunto un comportamento avventato tale da poter affermare che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza. Diversamente, non rientrano nella qualifica di "colpa grave" il fatto di aver calcolato le capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali future, riduzioni, nel caso specifico, del decesso del padre della Grispino e dunque del venire meno di tale fonte di reddito pensionistico del medesimo che, consentiva alla famiglia di vivere discretamente. Si ricorda il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord con la decisione del 18.05.2018 nella quale è stato espresso il seguente principio di diritto: E' meritevole di accoglimento, perché non ravvisabile la colpevolezza, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte ad esigenze del nucleo familiare. Al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124 -bis TUB in capo all'istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante.

Come già specificato in precedenza, i coniugi Vastarella -Grispino, nella relazione sin qui palesata, hanno messo a nudo le criticità che li hanno condotti ad essere sovraindebitati, primo fra tutti, quello di non rendersi conto appieno del vortice nel quale erano caduti, convinti che con gli stipendi percepiti potessero far fronte a tutte le richieste di finanziamento accese, soprattutto per la presenza del [REDACTED] padre della richiedente Anna che, con la propria pensione, fra l'altro familiare convivente della famiglia, o per meglio dire, famiglia Vastarella-Grispino abitante ed ospitata dal Sig. [REDACTED] consentiva loro di poter far fronte alle ordinarie spese di vitto ed alloggio, cosicché i coniugi, con lo stipendio percepito, lo si ripete, coprivano i finanziamenti accesi.

Finanziamenti accessi che in parte sono serviti a chiudere finanziamenti pregressi, quindi, una buona parte del finanziamento richiesto copriva il precedente, e con la rimanenza i coniugi hanno affrontato differenti spese, fra cui le spese dentarie e di istruzione delle figlie, piuttosto che acquistare altri beni, procedere a ristrutturare in economia la casa paterna al fine di ospitarli ed altro.

Ebbene, in questo "circolo vizioso", i coniugi, fomentati anche dalla facilità con la quale le differenti finanziarie gli consentivano l'accesso al credito, in spregio ad ogni verifica e normativa, si sono ritrovati sovraindebitati, avvertendo, tale stato di cose, solo alcuni mesi dalla morte del Sig. [REDACTED] I coniugi si sono resi conto di non poter più far fronte alle primarie esigenze familiari in quanto lo stipendio del pater familias, Santolo Vastarella, non bastava più a coprire le spese quotidiane della famiglia stessa.

Le spese da affrontare mensilmente ammontano a circa 2,363,00 mensili, così sintetizzabili:

1. affitto casa popolare:	€ 145,00
2. condominio	€ 57,00
3. bollette Enel	€ 150,00
4. Bollette GAS	€ 150,00
5. Generi alimentari	€ 400,00
6. abbigliamento	€ 200,00
7. spese personali +paghetta figli	€ 150,00
8. spesa ricarica cellulari x4 + telefono casa	€ 67,00
9. spese carburante mensile x2 veicoli	€ 250,00
10. Assicurazione e Bollo x2 (mese)	€ 190,00
11. spese mediche dentista	€ 200,00
12. spese mantenimento figlia UNiversità CZ	€ 250,00
Totale	€ 2,363,00

La busta paga del Sig. Vastarella ad oggi è di € 1,800,00.

La busta paga della Sig.ra Grispino è di € 530,00.

Solo con l'aiuto dei familiari di entrambi i coniugi questi riescono a far fronte alle spese per la famiglia.

I coniugi, non vogliono eludere i creditori né sottrarsi alle proprie responsabilità, avendo contratto differenti debiti. Tanto è vero che vogliono pagare i debitori e fino a dicembre 2023, hanno provveduto al pagamento di tutte le varie rate dei finanziamenti accessi ma, si sono anche resi conto, di non riuscire più a farcela, tanto è vero che la famiglia ha risentito di una grave compressione finanziaria, tanto da non riuscire più agli acquisti dei beni alimentari quotidiani.

Tale stato di cose si è verificato per la presenza di finanziamenti accessi quali:

Vastarella:

• a) Compass finanziamento 24261046 debito residuo	€	7734,54
• b) Compass carta n. 032133261636 debito residuo	€	4038,52
• c) Banca Progetto debito residuo	€	29039,55
• d) Banca progetto cessione 0312480	€	30,482,23
• e) Findomestic finanziamento 20220123350335 debito	€	20377,73
-Garante Grispino Anna -		
• f) Findomestic 20220473898637 debito	€	1326,50
• g) Cofidis 819208 debito	€	4000,00
• TAOTALE DEBITO	€	96999,07

Grispino:

• h) Pignoramento Kruck	€	5552,75
• i) FORD finanziamento	€	10899,34
• l) debito AER circa	€	10299,82
• m) Cofidis 217006	€	22572,00
• totale debito	€	49323,91

L'esposizione debitoria della famiglia è circa di complessivi € 146322,98.

Somma alla quale bisogna aggiungere l'importo di € 8197,20 quale atto di precetto in odio al Vastarella notificato dalla Integrated System credit Consulting Fintech Spa giusto Decreto Ingiuntivo GDP di Cosenza n. 1159/2023 (debito originario in capo a FIDITALIA SPA € 3,000,00) (cfr.doc.all. 5)

Alla Grispino è stato notificato atto di pignoramento presso terzi da Kruk Investimenti srl sulla scia di un decreto ingiuntivo 1431/2023 GDP di Cosenza +precetto 3316,92(cfr-doc.all 6).

Sulla scia della esposizione debitoria i coniugi, propongono il seguente piano per il pagamento del debito, un'unica rata di € 950,00, di cui 800,00 in capo a Vastarella ed € 150,00 in capo a Grispino.

I coniugi sono possessori di due veicoli ovvero una Audi targata CC224PR intestata a Vastarella Santolo ed una Ford Kuga Targata GD276BX intestata a Grispino Anna (oggetto del finanziamento Ford non pagato). Il Sig. Vastarella è proprietario ma non possessore, di un motociclo in uso a Napoli al fratello. Inoltre è proprietario ma non possessore di una Fiat 16 marciante su Napoli sempre in uso ad un fratello di Vastarella, targataDT756JT.

I coniugi inoltre sono proprietari di immobili: Il Sig. Vastarella Santolo è proprietario di $\frac{1}{4}$ di immobile su Napoli identificato al Catasto Fabbricati al foglio 8 Particella 742 Subalterno 85 (cfr.doc.all 7).

La sig.ra Grispino è proprietaria pro quota dei seguenti terreni: Foglio 3 Particella 453 Subalterno 61 - Foglio 3 Particella 453 Subalterno 56 - Foglio 3 Particella 453 Subalterno 60 - Foglio 35 Particella 188 Subalterno 7 -Foglio 41 Particella 11 -Foglio 43 Particella 13 -Foglio 41 Particella 10 -(cfr.doc.all.8).

La richiesta di sovraindebitamento presentata dai coniugi è dettata dalla circostanza che, i coniugi senza il supporto economico ricevuto dal Sig. [REDACTED] e non riescono più a far fronte alla situazione debitoria su descritta. Tale stato sta minando la serenità familiare e soprattutto sta provando psicologicamente entrambi i richiedenti, per la continua richiesta rectius: molestia, telefonica ricevuta dai differenti creditori che, richiedono quotidianamente il pagamento del debito.

La meritevolezza della richiesta di sovraindebitamento va ricondotta nella circostanza che, l'ottenimento dell'esdebitazione è basato, non tanto in una forma di premialità soggettiva, quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a tutti i soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. Ne consegue, quindi, che ogni limitazione all'accesso all'esdebitazione, a fronte dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri, sicuramente verificabili, in rapporto all'estrema varietà delle condizioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, rischia di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o, altrimenti, finisce per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese. Le modifiche meritoriamente apportate alla legge 3 n. del 2012 in attesa dell'entrata in vigore del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, per il tramite la legge di conversione del Decreto Ristori, hanno innovato l'equilibrio meritevolezza/esdebitazione, ma non sono riuscite a superare il limite

dell'esdebitazione a domanda nella procedura di liquidazione dei beni. **I rapporto tra meritevolezza ed esdebitazione all'interno delle quattro procedure oggi delineate dalla legge n. 3 del 2012, occorre porre l'attenzione su quelli che sono gli elementi basilari che dovrebbero contraddistinguere un debitore meritevole da quello che meritevole non è (sempre secondo il testo di legge).** Un tema comune è rappresentato dalla modalità con cui il debitore ha assunto obbligazioni di natura pecuniaria, specialmente nei confronti degli istituti bancari mediante la sottoscrizione di contratti di mutuo o di finanziamento che gli abbiano consentito il c.d. accesso al credito bancario. In termini generali, tale meritevolezza dovrebbe essere assente ogniqualvolta il debitore abbia assunto obbligazioni essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle; tali obbligazioni possono riguardare, in modo particolare, anche un ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali del consumatore. Ne consegue che la consapevolezza, ovvero la ragionevole previsione, dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte depongono per l'esclusione della sussistenza di un accesso meritevole, ovvero proporzionato, al credito, con la conseguenza che dovrebbe essere negato al debitore l'accesso agli strumenti di negoziazione privata del credito laddove questi sappia, o avrebbe dovuto sapere, secondo il parametro della diligenza media, di non potere fare fronte ai debiti assunti. Prima di esaminare i criteri di meritevolezza adottati per ciascuna procedura, è opportuno rammentare che l'accesso alle procedure di sovraindebitamento è diversamente consentito in relazione al fatto che il debitore sia, o meno, consumatore. Infatti, alla luce della legge n. 3 del 2012 e, quindi, a differenza di quanto previsto dal CCI, il consumatore ha attualmente accesso a tutte le procedure, mentre il debitore non consumatore ha accesso solamente all'accordo con i creditori e alla liquidazione dei beni. Questa precisazione risulta oltremodo opportuna in relazione all'interesse stesso del consumatore e del professionista a presentare domanda di sovraindebitamento per ottenere l'esdebitazione, poiché detto interesse risulta diversamente rilevante per le società che non hanno soci illimitatamente responsabili; infatti, per quelle che, al contrario, li hanno, il legislatore della riforma è intervenuto, con grande intelligenza, stabilendo che l'esdebitazione della società si estende a tutti i soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Alla luce di quanto sopra, il consumatore dovrà prestare particolare attenzione alla procedura che intende utilizzare poiché, come si vedrà nei paragrafi successivi, la meritevolezza, quale condizione di accesso, è diversamente declinata procedura per procedura, tanto

da potersi affermare che, a parità di condizioni debitorie, l'esito può risultare diverso in base alla scelta di procedura effettuata dal debitore. La Commissione Rordorf aveva posto particolare attenzione all'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari, assai di sovente sprovvisti di una benché minima cultura economica e/o giuridica, tanto da renderli particolarmente vulnerabili all'accumularsi del debito, non senza dimenticare la crescente piaga della ludopatia che costituisce una delle principali cause di sovraindebitamento del consumatore. E poiché, come già accennato, l'ottenimento dell'esdebitazione è basato, non tanto in una forma di premialità soggettiva, quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a tutti i soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile, ogni limitazione all'accesso all'esdebitazione, a fronte dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri, sicuramente verificabili, in rapporto all'estrema varietà delle condizioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, rischia di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili e, al contempo, rischia di frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese. In tale ottica, all'interno del testo della legge-delega il legislatore aveva deciso di optare per l'inserimento di requisiti negativi, al verificarsi dei quali non è consentito al debitore accedere ai benefici di legge: tali elementi ostativi sono costituiti dalla colpa grave, dalla malafede o dal compimento di atti di frode (art. 9, comma 1, lett. b) con apertura alla procedura di esdebitazione anche per le persone giuridiche, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario inadempimento del piano o dell'accordo (art. 9, comma 1, lett. i).

La situazione debitoria dei richiedenti il sovraindebitamento è stata anche creata dai differenti enti creditizi che hanno concesso il credito ai richiedenti i quali, si sono ritrovati in un vortice di accensioni e chiusure finanziamenti nel quale non si sono più orientati. E' doveroso valutare come la crisi patrimoniale dell'istante, come sottolineato nelle differenti relazioni e come documentato, è stata causata da un ripetuto ricorso a crescenti finanziamenti, inizialmente determinato dalle spese sostenute per far fronte alla ristrutturazione dell'immobile del Sig. ██████████ nel quale la famiglia Vastarella-Grispino si è trasferita e nel quale vive, e poi divenuto necessario per sostenere le spese per sopravvivenza quotidiana e per le esigenze di base della famiglia, aumentate a seguito dalle conseguenti maggiori necessità delle figlie per la scuola e delle figlie per le cure dentistiche. Nelle relazioni è stato anche sottolineato, e documentato, che i coniugi Vastarella -Grispino, all'epoca del ricorso al

primo finanziamento potevano contare su due entrate oltre alla presenza del Sig. [REDACTED] che aiutava economicamente con la propria pensione la famiglia, rispetto agli stipendi dei due richiedenti. Al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere tranquillamente onorata. Il successivo ricorso ad altri finanziamenti era finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese. La buona fede e la volontà degli istanti di voler adempiere ad ogni costo le proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino al decesso di [REDACTED] la famiglia ha rinunciato ad una vita dignitosa pur di far fronte al pagamento delle rate dei finanziamenti. Oggi la situazione dei pagamenti dei diversi finanziamenti accesi, senza l'aiuto della pensione del [REDACTED] è divenuta insostenibile, atteso che quanto residua una volta pagate le rate di debito non consente di condurre un tenore di vita un minimo dignitoso e di adempiere appieno il dovere di tipo giuridico ma anche morale e sociale di mantenere, istruire, educare e assistere le figlie, ora [REDACTED] e [REDACTED] con richieste sempre più cospicue per essere la seconda all'università quindi anche con richieste di paghette settimanali. L'art. 12-bis, comma 3, della L. 3/2012 dispone che, ai fini dell'omologa del Piano del consumatore, debba escludersi che "il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". La predetta disposizione va letta in modo coordinato con l'art. 124-bis T.U.B. il quale prevede, al primo comma, che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento. **La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle**

informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio. Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 12-bis L. 3/2012 deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio. Autorevole Giurisprudenza ha osservato in particolare che, un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui "la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore). Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita" (si veda anche art. 69, comma II - come modificato dal Correttivo al Codice della Crisi in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e art. 283, comma V del suddetto Codice). Nel caso di specie può concludersi che i richiedenti il sovraindebitamento non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente. Non si può nemmeno condannare, con un giudizio prognostico a posteriori l'eventuale contestazione della sussistenza del requisito della meritevolezza asserendo che il ricorrente avrebbe chiesto un finanziamento per poi presentare, a distanza di pochi mesi, un piano del consumatore per sottrarsi agli impegni. In effetti il

finanziamento dal quale è partita la spirale della famiglia Grispino-Vastarella risale al 2017, conseguenza della spirale debitoria in cui si sono trovati i richiedenti, unita alla necessità di circostanze contingenti, lavori di ristrutturazione fatti per di più in economia e necessità di una badante per il [REDACTED]. Inoltre, seppure i coniugi sono ricorsi a varie richieste di credito, fino al dicembre 2023 hanno sempre proceduto puntualmente al pagamento di tutte le rate dei finanziamenti; né risultano segnalazioni alla CAI, alla Crif o alla Centrale dei Rischi della Banca di Italia; in danno dei ricorrenti, non è mai stato levato un protesto e neppure risulta una multa o una tassa non pagata, negative anche le risultanze dell'Agenzia delle Entrate per Vastarella, presenti solo dal 2020 in poi per Grispino ma un debito nemmeno eccessivo. Va aggiunto che la parte istante non ha compiuto atti di disposizione degli ultimi cinque anni né risulta l'esistenza di atti impugnati dai creditori, come facilmente evincibile.

4. *Sospensione dell'esecuzione in pendenza di procedure esecutive.*

La scrivente difesa per tutto quanto narrato, rivolge all'Ill.mo Giudice designando per la procedura *de qua* istanza di sospensione di tutte le procedure esecutive in atto, nonché delle procedure gravanti sugli stipendi dei Coniugi Vastarella -Grispino che sono in corso di esecuzione, come su specificato.

La legge in questione prevede che se la proposta soddisfa i requisiti normativamente previsti e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, il Giudicante adito fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. Quando, però, come nel caso che ci occupa, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano dal momento che sullo stipendio gravano già una procedura pendente oltre ad altre procedure che potrebbero innescarsi ed accavallarsi, così come anche la presenza del fermo amministrativo sui veicoli in uso alla famiglia, oltre alla possibilità di pignoramento del veicolo Ford per il mancato pagamento delle ulteriori rate scadute, cui conseguirebbe la restituzione del medesimo, essendo la situazione economico-finanziaria, grave, dovendo la famiglia anche sostenere le spese per il proprio sostentamento, come sopra specificato, il Giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo consentendo al debitore l'attivazione di una sorta di procedimento cautelare atipico, che si svolge *inaudita altera parte*, basato sia sulla fondatezza dei presupposti di ammissibilità, che sulla consapevolezza che nel caso in cui il bene fosse esecutato la procedura non avrebbe ragione di esistere e il debitore rimarrebbe privo di tutela.

5. Proposta per pagamento Debiti

I I debitori consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano proposto per il pagamento dei debiti con una rata di € 1.150,00 mensili per il pagamento dei creditori, con falcidia dei crediti in capo ai soggetti finanziatori che, hanno portato in spregio della normativa su richiamata, in particolare dell'art. 124 TUB alla possibilità di ottenere prestiti senza adeguata valutazione, portando la famiglia indicata in un continuo vortice di finanziamento e rifinanziamento, con esborsi esosi soprattutto per quanto concerne gli interessi che maturavano di volta in volta sui crediti ottenuti (SIC!). Appare corretto il piano redatto dal Gestore come l'unica soluzione percorribile per soddisfare i propri creditori avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti nell'arco di circa 10 anni.

I coniugi Vastarella –Grispino depositano tutti i documenti indicati nel presente Ricorso richiamando integralmente la relazione del gestore e quanto da loro addotto e delucidato e si rendono disponibili al deposito di ulteriore documentazione a richiesta del Gestore. Producono tutti gli estratti conto dei rispettivi conti correnti e le dichiarazioni reddituali, oltre che perizia di stima degli immobili in loro possesso e visure dei beni mobili registrati.

Con la presente relazione si auspica l'umana comprensione da parte del Giudicante e l'accoglimento della proposta di sovraindebitamento al fine di procedere i ricorrenti al pagamento di tutti i debiti contratti ai quali non si vogliono sottrarre ma che materialmente non riescono più a coprire, anche al fine di consentire loro una esistenza dignitosa, non riuscendo più a vivere con la continua pressione dei creditori. Entrambi i coniugi anche con l'aiuto dei familiari si impegnerà a mantenere il piano di pagamento della rata indicata, cercando di ridurre il più possibile tutte le spese mensili, così da pagare tutti i creditori, ai quali, lo si ripete, i coniugi non vogliono sottrarsi, perchè insita in loro l'onestà di riabilitarsi verso i terzi, senza sottrarsi ai debiti contratti.

Il Piano proposto dal Gestore dell'OCC di COsenza appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, i Ricorrenti, Vastarella Santolo e Anna Grispino *ut supra* rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati,

CHIEDONO

All'Ecc.mo Tribunale adito, di voler , previa ogni opportuna valutazione del caso:

- In via preliminare:

- *Accertare e dichiarare* che la proposta di piano di ristrutturazione del debito del consumatore indicata soddisfa i requisiti di Legge con una rata di € 1,150,00 mensile da distribuire fra i creditori al fine di estinguere i debiti pendenti;

- *Accertare e dichiarare* che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori non avendo posto in essere alcun atto dispositivo o altro per eludere i debiti;

- *Disporre* la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pignoramento quinto fermi amministrativi e giudiziali che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

• *Dichiarare*, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali sui finanziamenti e procedure in corso.

- In via principale:


• Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all'Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini previsti, provvedere all'omologa del piano proposto.

- **In via di estremo subordine, qualora il Giudicante non dovesse accogliere la richiesta del Piano di ristrutturazione mediante omologa, disporre,** l'esdebitazione dei debitori o altra procedura possibile in favore dei ricorrenti con tutti i provvedimenti del caso, rimettendosi i ricorrenti al senso di equità e giustizia del Giudicante a fronte della grave crisi economico-finanziaria che ha colpito la famiglia Vastarella -Grispino.

Con riserva di integrazione e produzione documentale.


Con osservanza.

Cosenza, 14-03-2025



sono autentiche

Avv. Dario Sammarro Avv. Kristina Gentile



ILL.MO ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI COSENZA

Dichiarazione di indipendenza ex art. 11 comma 3 l. a) DM 202/14 e accettazione incarico

Il sottoscritto Avv. Francesco Sicilia C.F. SCLFNC72P23D086Z, con studio in Cosenza al C.so L. Fera n. 127, con riferimento alla pec del 19 gennaio u.s. con la quale veniva nominato gestore della crisi da sovraindebitamento nella procedura avviata a seguito dell'istanza presentata da: Grispino – Vastarella n. 2/2024, nel ringraziare per la fiducia accordatagli

Comunica

Di accettare l'incarico conferitogli. A tal fine, secondo quanto previsto dagli art. 11 e 12 del D.M. 202/14,

DICHIARA

di impegnarsi all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto instaurato con l'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Cosenza;

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera a) del DM 202/14 la propria indipendenza nei confronti dei debitori e, in particolare:

di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;

di non avere prestato negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Cosenza 16.11.202

Avv. Francesco Sicilia

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Ordine degli Avvocati del Tribunale di Cosenza

* * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI NEL SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE

CONIUGI: GRISPINO ANNA e VASTARELLA SANTOLO

OCC/Gestore della Crisi: Avv. Francesco Sicilia

PREMESSO CHE




Con istanza dell'11.01.2024, i signori coniugi:

- GRISPINO ANNA-nata a Cosenza l'01-07-1973, C.F.-GRSNNA73L41D086C;
- VASTARELLA SANTOLO -nato a Napoli il 05-08-1974, C.F. VSTSTL74M05F839D,

residenti a Cosenza in via Cosenza TRAVERSA SAN PROCLO N 13, d'ora in poi anche denominati "coniugi GRISPINO -VASTARELLA" o "debitori", assistiti dagli Avv.ti Dario Sammarro e Kristina Gentile, hanno chiesto all'O.C.C. del Tribunale di Cosenza la nomina di un Gestore della Crisi avente i requisiti previsti dalla legge, al fine di accedere alla procedura di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgv. n. 14/2019.

Il Referente dell'O.C.C. ha proceduto a nominare quale Gestore della Crisi nel procedimento sopra individuato lo scrivente avvocato (All.1) che ha accettato l'incarico (All. 2);

VERIFICATO CHE

- gli istanti GRISPINO Anna e Vastarella Santolo, come hanno dichiarato nella loro istanza all'OCC, versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, comma 1,lett. c) del CCII, versando in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte, e non riuscendo ad adempiervi puntualmente (All.3);
- sussistono per i debitori le condizioni previste dall'art. 66 del CCII per l'accesso alla procedura familiare in quanto gli istanti appartengono al medesimo nucleo familiare costituito, oltre che dai coniugi conviventi GRISPINO ANNA e Vastarella Santolo, già sopra individuati, anche dai figli 

 (All. 4);

- i coniugi GRISPINO Anna e VASTARELLA Santolo rientrano nella categoria dei “consumatori” in quanto non svolgono e non hanno svolto attività d’impresa nell’ultimo ventennio, come da estratti conto INPS allegati, risultando impiegati come lavoratori dipendenti e, dunque, non risultando soggetti assoggettabili alle procedure di liquidazione giudiziale (di cui agli artt. 121 e seguenti del CCII), alla liquidazione coatta amministrativa (di cui agli artt. 293 e seguenti del CCII) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo i debiti contratti dagli istanti estranei ad ogni forma di attività imprenditoriale e/o professionale (All. 5);
- i debitori dispongono di un attivo patrimoniale costituito sostanzialmente da redditi da lavoro dipendente e da beni di contenuto valore, come più avanti esposto in dettaglio;
- i debitori non hanno fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 o procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e seguenti del CCII;
- i debitori non hanno subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012, ovvero artt. 70 e 72 del CCII;
- i coniugi Grispino -Vastarella si sono impegnati a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all’ OCC ed ai Gestori della crisi per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- i debitori non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- la genesi dello stato di sovraindebitamento in cui versano i coniugi Grispino Vastarella è riconducibile ad un insieme di eventi, dettagliatamente rappresentati nel ricorso degli advisors allegato e a cui per brevità si rimanda, costituiti essenzialmente da una serie di spese affrontate per la ristrutturazione dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare, per le cure [REDACTED], nonché per il comportamento delle società finanziarie che ha consentito loro un accesso smisurato ed irragionevole al credito. A tale situazione, tuttavia, i debitori, sono riusciti a far fronte sino al decesso del sig. [REDACTED], padre della sig.ra Anna Grispino, convivente con il nucleo familiare e che sino alla sua dipartita, ha aiutato la famiglia a condurre una vita dignitosa (cfr. All. n. 6 “ proposta piano del consumatore”- pagg.2-7).
- Per tutte ragioni esposte e, si ripete, meglio descritte nel ricorso allegato, il sottoscritto ritiene che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Gestore della crisi rimette la presente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art. 68 D.lgs . n. 14/2019

1) I presupposti di ammissibilità

1.1) Fattori soggettivi di ammissibilità

In primis, giova ricordare come la condizione di “sovraindebitamento”, viene definita nell’art. 2, comma 1, lett. c) del CCII come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Nel caso di specie, inoltre, è utile richiamare la definizione di “consumatore” esposta nell’art. 2, comma 1, lett. e) del CCII che definisce consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Inoltre, nel caso di specie i signori Anna Grispino e Vastarella Santolo, coniugati, si sono avvalsi della possibilità introdotta dal legislatore rispetto alle procedure che riguardano i membri di una stessa famiglia nei casi in cui, come nel caso di specie, le passività abbiano una origine comune, così come sancito dal già richiamato art. 66 del CCII che, al comma 1, prevede che *“I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.”*

Il comma 2 dello stesso art. 66 prevede inoltre che *“Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”*.

Quanto al contenuto soggettivo della domanda, può rilevarsi che il signor Vastarella Santolo, quantomeno nell’ultimo ventennio, non ha esercitato personalmente alcuna attività d’impresa o professionale, risultando, secondo quanto rilevabile dalla documentazione offerta e quanto dichiarato nel corso dei colloqui preliminari, lavoratore dipendente a tempo indeterminato del DAG Dipartimento Amministrazione Generale – Ministero della Giustizia come polizotto penitenziario, inquadramento Assistente Capo Coordinatore. Analogamente la signora Grispino Anna non ha mai esercitato alcuna attività d’impresa o professionale essendo lavoratrice dipendente a tempo indeterminato di Sephora Italia srl, con la qualifica di impiegata livello 4 risultando, secondo quanto rilevabile dalla documentazione offerta e quanto dichiarato nel corso dei colloqui preliminari.

1.2) Fattori oggettivi di ammissibilità

Proseguendo nella disamina delle condizioni di ammissibilità della domanda deve individuarsi correttamente il concetto di sovraindebitamento. Questo, secondo l'art 2 lett. c) Dlgs n. 14/2019 consiste come già detto in uno "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*".

Il concetto di "crisi" invece, così come descritto dall'art. 2 alla lettera a), è costituito dallo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e quindi, da una situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti da soddisfare (scadute o di imminente scadenza), che causa una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (insolvenza temporanea o reversibile) oppure la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente (insolvenza irreversibile).

Orbene, la situazione dei coniugi Grispingo -Vastarella può essere senz'altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che hanno dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l'impossibilità ad adempiere. I coniugi, infatti, di null'altro dispongono in termini patrimoniali e reddituali se non dei beni che saranno dettagliatamente riportati nel prosieguo ma che, in ogni caso, non risultano sufficienti, in un'ipotesi liquidatoria, a ripianare l'esposizione.

Come si dirà in seguito le esposizioni debitorie della famiglia sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del reddito familiare dei coniugi Grispingo-Vastarella, dedotto quanto necessario alla famiglia per il sostentamento quotidiano, posto che al momento della redazione della presente relazione, le uniche risorse finanziarie immediate disponibili sono costituite dai redditi da lavoro dipendente come appresso specificati.

1.3) requisiti di indipendenza del professionista incaricato

In riferimento ai dati essenziali della procedura si deve rilevare che con il proprio ricorso i coniugi Grispingo-Vastarella hanno richiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi e, per l'effetto l'O.C.C. del Tribunale di Cosenza ha nominato per la gestione della crisi lo scrivente avv. Francesco Sicilia, iscritto nell'elenco dei Gestori abilitati.

Per quanto riguarda i compiti ed i requisiti di indipendenza dell'OCC si rammenta che:

- l'organismo di composizione della crisi ed il Gestore assumono ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione dello stesso;
- il Gestore verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano;
- l'organismo ed il Gestore eseguono le pubblicità ed effettuano le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti;
- quando il Giudice lo dispone, il Gestore svolge le funzioni di liquidatore;

L'OCC ed il Gestore rivestono quindi una serie di funzioni variegata nell'ambito delle procedure di sovra indebitamento:

- sono di ausilio al debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa;
- il Gestore è liquidatore giudiziale nell'accordo o nei piani del consumatore omologati;
- il Gestore è di ausilio al Giudice nella relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano;
- cura le comunicazioni con i creditori;
- svolge le formalità pubblicitarie;
- predispone e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice, con le contestazioni ricevute;
- è liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio o Gestore della liquidazione.

Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza l'art. 15, co.9, richiama l'art. 28 L.F. lo scrivente avv. Francesco Sicilia, nella Sua qualità di Gestore designato dichiara:

- di essere iscritti nell'elenco dei gestori dell'O.C.C. del Tribunale di Cosenza;
- di essere iscritto all'Albo degli avvocati del Foro di Cosenza;
- di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti che possano comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dell'art. 2399;
- di non essere parente o affine entro il quarto grado dei debitori;
- di non essere legato ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione professionale, prestatato negli ultimi 5 anni di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

2) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Al fine di comprendere le ragioni che hanno determinato l'indebitamento dei coniugi Grispino-Vastarella, è opportuno esporre le risultanze delle verifiche effettuate sulla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, come di seguito esplicitato.

2.1) Profilo patrimoniale

L'attivo patrimoniale dei debitori è rappresentato dai beni di seguito descritti.

Beni immobili

Il Sig. Vastarella Santolo è proprietario di $\frac{1}{4}$ di immobile su Napoli identificato al Catasto Fabbricati al foglio 8 Particella 742-Subalterno 85 (cfr.doc. all 7 della "relazione definitiva").

La sig.ra Grispino è proprietaria pro quota dei seguenti immobili e terreni:

Immobili :

Appartamento 1° piano Cosenza proprietaria di $\frac{1}{3}$ foglio 3, p.lla 453, sub 56, cat A/3 mq 101

Rendita € 724,50, valore € 72174,50

Locale deposito 5° piano Cosenza proprietaria di $\frac{1}{30}$ foglio 3, p.lla 453, sub 61 cat C/2, mq 5, rendita € 207,70, valore € 1.038,50

Locale deposito 5° piano Cosenza proprietaria $\frac{1}{30}$ foglio 3, p.lla 453, sub 60 cat C/2 mq 2,5 rendita € 207,70 valore € 519,25

Unità immobiliare sita nel Comune di Tarsia – proprietaria $\frac{9}{216}$, foglio 35, p.lla 188, sub 7 cat A/4 Mq 117 rendita € 266,00 valore € 31.122,00

Terreni:

Nel Comune di Tarsia, proprietaria per $\frac{1}{24}$ dei terreni di seguito indicati: Foglio 41 Particella 11 - Foglio 43 Particella 13 -Foglio 41-Particella 10 foglio 41, p.lla 126 (cfr. All. n. 7 -Visure per soggetto).

Il patrimonio immobiliare così descritto è stato oggetto di stima ad opera dell'Ing. Sandro Lopetrone, il quale ne ha accertato l'esiguo valore, ovvero in € 19.477,50 per il cespite intestato pro quota al sig. Vastarella ed € 26.826,63 per i cespiti intestati pro quota alla sig.ra Grispino (All n. 8).

Atteso detto esiguo valore e la titolarità di mere quote sui beni sopra descritti, non si ritiene economicamente vantaggioso per i creditori procedere con la liquidazione del patrimonio immobiliare intestato ai coniugi Grispino-Vastarella.

Beni mobili

Dalle visure estratte risultano i seguenti veicoli:

Per il sig. Vastarella Santolo:

- Autovettura MAGYAR SUZUKI- targata DT756JT- valore stimato in circa € 4000,00;
- Motociclo PIAGGIO – tg. AX31957- in uso al fratello e marciante su Napoli- valore stimabile in circa € 3000,00;

Per la sig.ra Grispino:

- Autovettura Ford Kuga- tg. GD276BX (oggetto del finanziamento Ford non pagato) - valore stimabile in circa € 17.000,00;
- Autovettura Audi 8E – tg. CC224PR- attualmente oggetto di fermo amministrativo- valore stimabile in circa € 1000,00 (All n.9)

I veicoli indicati, escluso quello oggetto di fermo amministrativo, sono utilizzati quotidianamente dai coniugi Grispino -Vastarella per le primarie ed indispensabili esigenze familiari, quali recarsi al lavoro ed accompagnare a scuola ed alle altre attività la figlia minore.

I coniugi Grispino -Vastarella hanno dichiarato di non possedere ulteriori beni mobili di valore degni di nota.

Conti correnti

Il sig. Vastarella Santolo ha un conto corrente aperto presso la BNL Gruppo BNP Paribas- filiale di Corso Mazzini- Cosenza- IBAN: [REDACTED], sul quale viene accreditato mensilmente lo stipendio erogato dal DAG, son saldo attuale di € 200,18.

La Sig.ra Grispino Anna ha un conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo- IBAN n. [REDACTED], con un saldo attuale negativo di - € 4.538,35, nonché una carta ricaricabile Postepay n. 4023.6010.1819.7756, sulla quale le viene accreditato lo stipendio, con saldo attuale di € 103,00, ed una carta prepagata Poste italiane n.5333.1711.5078.7162, con saldo attuale di € 102,28.

I coniugi Grispino- Vastarella, inoltre, hanno un libretto postale intestato ad entrambi recante in il n. [REDACTED], con un saldo attuale di € 3,00.

Di seguito si presenta una sintetica stima del valore corrente del patrimonio posseduto:

Valore stimato del patrimonio dei Debitori

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 46.304,13
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 25.000,00
Valore complessivo del patrimonio dei coniugi	€ 71.304,13
di cui intestato a Vastarella Santolo	€ 26.477,50
Di cui intestato a Grispino Anna	€ 44.826,63

--	--

2.2) Profilo reddituale

Il sig. Vastarella Santolo risulta dipendente a tempo indeterminato del DAG Dipartimento Amministrazione Generale – Ministero della Giustizia, come polizotto penitenziario, inquadramento Assistente Capo Coordinatore e dalla sua attività deriva un reddito di lavoro pari, e tenuto conto delle trattenute operate dagli enti finanziatori, ad un reddito netto mensile di €1.497,67 (All. n. 10).

La signora Grispino Anna risulta dipendente a tempo indeterminato di Sephora Italia srl, con la qualifica di impiegata livello e dalla sua attività deriva un reddito di lavoro, tenuto conto delle trattenute operate dagli enti finanziatori ad un reddito netto mensile di € 633,00. (All. n 11).

Di seguito si presenta un prospetto riepilogativo dei redditi dei coniugi negli ultimi tre anni solari per i quali sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi (Fonte: Modello 730 relative annualità - All. n 12).

Redditi dei Debitori negli ultimi 3 anni

Vastarella Santolo	2022	2023	2024
REDDITO COMPLESSIVO	€ 36.242,40	€ 40.406,02	€ 32.470,84
IMPOSTA NETTA	€ 8529,83	€ 11328,58	€ 7317,52
REDDITO NETTO (a)	€ 27.712,57	€ 29.077,44	€ 25.153,32
REDDITO NETTO MENSILE	€ 2.309,28	€ 2.423,12	€ 2.096,11

Grispino Anna	2022	2023	2024
REDDITO COMPLESSIVO	€ 13.351,87	€ 13.271,08	€ 14.147,44
IMPOSTA NETTA	€ 1.557,53	€ 1.536,81	€ 1.690,49
REDDITO NETTO (a)	€ 11.794,34	€ 11.734,27	€ 12.456,95
REDDITO NETTO MENSILE	€ 982,86	€ 977,85	€ 1.038,07

MEDIA REDDITO MENSILE TOTALE (3 ANNI)	€ 3.275,76
--	-------------------

2.3) Finanziamenti

A fronte della sopra rappresentata situazione patrimoniale e reddituale, i coniugi Grispino-Vastarella nel corso degli anni hanno contratto numerosi prestiti nei confronti di diversi intermediari finanziari, risultando non ancora concluse alcune operazioni creditizie al momento della presentazione dell'istanza all'OCC, come di seguito specificato.

ESPOSIZIONI CREDITIZIE DI VASTARELLA SANTOLO:

- I. Compass Banca SpA- carta di credito del 7.07.2020 n. 032133261636 per € 1500,00 saldo accertato € 4818,58 (All. n. 13);
- II. Findomestic- finanziamento del 28.10.2020 n. 20220473898637 per € 3.400,00 (rata € 73,10) saldo accertato € 1.313,97 (All n. 14);
- III. Cofidis Finanziamento n. 819208 del 03.03.2021 di € 4000,00- rata € 97,31 (vi è contratto) – saldo accertato da cliente - € 583,92 (All. n. 15);
- IV. Compass Banca SpA- prestito personale del 06.07.2021 n. 24261046 per € 17.315,28 (rata 239,09)- saldo accertato € 8.211,96 (All. n. 16);
- V. Findomestic- carta di credito del 8.10.2021 n.10071491491333 per € 3.500,00 – rata € 60,00 (vi è contratto) -non citato dal debitore- saldo accertato € 3.466,87 (cfr All. n. 14);
- VI. Banca progetto finanziamento per DELEGA DI PAGAMENTO n. 3008285 del 1.06.2022 per € 42.720,00 lordo- rata € 356,00 (vi è piano di amm.to) – accertato come da piano di ammortamento € 27.388,30 (All. n. 17);
- VII. Banca progetto finanziamento per CQ n. 0312480 del 1.10.2022 per € 30.482,23-rata € 355,00 (vi è piano di amm.to) - saldo estintivo accertato come da piano di ammortamento- € 28.392,53(All. n. 18);;
- VIII. Findomestic -finanziamento del 11.08.2023 n. 20220123350335 per € 30.300,00 (rata € 414,70) – con garanzia personale del coniuge Grispino Anna- -saldo accertato € 20.178,54 (cfr. All. n. 14);

ESPOSIZIONI CREDITIZIE DI GRISPINO ANNA:

- I. AK Nordic AB (già Compass Banca SpA) - carta di credito del 3.06.2019 -finanziamento n. 32122986185 per € 1.500,00 (rata € 250,74), saldo accertato € 4.628,64(All. n. 19);
- II. Cofidis Finanziamento per CQ n. 217006 del 17.03.2022 per € 11.929,64 – rata € 159,00- saldo accertato € 13.515,00 (All. n. 20);
- III. Finanziamento FORD n 016004001615671 del 23.11.2022 -rata 370,00 – saldo accertato € 17.346,67 (All. n. 21)
- IV. Affidamento in cc n 66053/1000/3276 di € 1.600,00-Intesa San Paolo- saldo accertato € 4.538,35 (All.n. 31).

Risultano inoltre i seguenti atti impugnati:

Per il sig. Vastarella Santolo:

Precetto del 18.12.2023 su decreto ingiuntivo n. 1159/2023, da Integrated System Credit Consulting Fintech SpA (ex Fidelity) per € 8.197,20. Come da documentazione allegata, risulta un pignoramento presso terzi non iscritto a ruolo e una trattenuta obbligatoria in busta paga di € 394,33, effettuata comunque dal datore di lavoro in forza di suddetto pignoramento, si ripete, mai iscritto a ruolo. (All n. 22)

Per la sig.ra Grispino:

Pignoramento presso terzi da Kruk (già Findomestic per prestito n. 200456606822900) -R.G.E. 1106/2023 – Trib.le di Cosenza- precetto di € 3.316,92 -somme già assegnate con trattenuta in busta paga di € 158,13 -saldo accertato € 3316,92(All. n 23)-.

2.4) Spese correnti

I coniugi Grispino-Vastarella hanno dichiarato che attualmente necessitano di € 2.059,00 mensili per il sostentamento della famiglia, come di seguito specificato:

costo mutuo riscatto casa popolare	€ 145,00
condominio	€ 57,00
bollette Enel	€ 150,00
Bollette GAS	€ 150,00
Generi alimentari	€ 400,00
abbigliamento	€ 200,00
spesa ricarica cellulari x4 + telefono casa	€ 67,00
spese carburante mensile x2 veicoli	€ 250,00
Assicurazione e Bollo x2	€ 190,00
spese mediche dentista	€ 200,00
spese mantenimento figlia Università di Catanzaro	€ 250,00
Totale	€ 2.059,00

Si ritiene che detto importo risulti congruo per un nucleo familiare composto da tre adulti ed una figlia minore.

La documentazione prodotta evidenzia la manifesta incapacità dei debitori a far fronte ai debiti, che si sono cumulati negli anni per via delle circostanze anzidette, senza compromettere i mezzi di

sussistenza necessari al sostentamento del nucleo familiare. Non disponendo di un patrimonio prontamente liquidabile, i debitori vertono in una situazione di sovraindebitamento, che si manifesta nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

I coniugi Grispino-Vastarella ritengono pertanto che l'unica via per potere fare fronte alle proprie esposizioni debitorie sia il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai creditori ex art. 67 e segg. CCII.

Considerando le spese correnti sopra citate ed il reddito netto medio annuo degli ultimi tre anni dei coniugi Grispino-Vastarella, emerge che il reddito disponibile che i debitori possono mettere a disposizione dei propri creditori in modo da onorare in modo sostenibile gli impegni assunti è pari ad € 1.150,00, importo pari alla quota di reddito che i debitori hanno proposto di cedere ai creditori.

Avuto riguardo alle circostanze esposte, l'indebitamento non appare colposamente cagionato dai debitori, ovvero ascrivibile ad un mero difetto di diligenza nel contrarre le obbligazioni, rinviando al successivo paragrafo 6 in ordine alla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori.

3) Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

3.1) Genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento

Quanto all'origine dell'indebitamento maturato in capo ai coniugi Grispino-Vastarella, per brevità ed al fine di evitare inutili ripetizioni, si rimanda a quanto dedotto sul punto dagli advisors avv. Kristina Gentile e avv. Dario Sammarro nel ricorso allegato e dal quale emerge quale motivo dell'indebitamento, primo fra tutti, quello di non rendersi conto appieno del vortice nel quale sono caduti. Ed infatti i coniugi con gli stipendi percepiti e grazie alla presenza alla Sig. [REDACTED], padre della richiedente Anna e familiare convivente della famiglia, sono riusciti a far fronte alle richieste di finanziamento, e ciò fino al decesso del genitore della sig.ra Grispino che con la propria pensione ha consentito loro di svolgere comunque una vita dignitosa. I finanziamenti via via contratti dai coniugi Grispino-Vastarella, per come dagli stessi dichiarato, sono serviti in parte a chiudere finanziamenti pregressi ed in parte ad affrontare diverse spese, fra cui quelle dentarie e di istruzione delle figlie, quelle occorse per la ristrutturazione in economia della casa paterna, nonché, da ultimo, per il pagamento di una badante per il sig. Grispino Domenico. Con la morte del padre della Grispino, dunque, i coniugi hanno avvertito tutto il peso delle obbligazioni contratte con i vari istituti di credito che, di contro, hanno agevolato le richieste di finanziamento, provvedendo su loro richiesta a rinegoziare i finanziamenti precedenti.

I debitori, in ragione della ristrettezza finanziaria in cui si sono ritrovati, nell'intento di mantenere nei limiti del decoro la propria famiglia, a partire dal 2023 non sono riusciti più a rispettare i termini di pagamento previsti nei contratti di finanziamenti stipulati, da qui le azioni di recupero messe in atto

da alcune finanziarie (cfr. precetto Integrated System Credit Consulting Fintech SpA e pignoramento presso terzi di Kruk, già Findomestic), ritrovandosi loro malgrado, nell'attuale condizione di sovraindebitamento, in qualità di soggetti consumatori.

3.2) Verifica dei debiti maturati

All'esito delle analisi e delle verifiche effettuate, sono state acquisite le seguenti quantificazioni delle esposizioni debitorie:

ELENCO CREDITORI SIG. VASTARELLA SANTOLO

CREDITORE	IMPORTO
ADE Riscossione – in privilegio artt. 2755 e 2749 c.c. gr. Pref. 1 S	€ 491,59
Findomestic-finanziamento n. 20220473898637	€ 1.313,97
Cofidis Finanziamento n. 819208	€ 97,31
Compass Banca SpA- prestito personale n. 24261046	€ 8.211,96
Compass Banca SpA- carta di credito n. 032133261636	€ 4.818,58
Findomestic-carta di credito n.10071491491333	€ 3.466,87
Banca progetto finanziamento DELEGA n. 3008285	€ 27.388,30
Banca progetto finanziamento CQ n. 0312480	€ 28.392,53
Findomestic-finanziamento n.20220123350335-con garanzia Grispino	€20.178,54
Precetto su d.i. n. 1159/2023 - Integrated System Credit Consulting Fintech SpA (ex Fidelity)	€ 8.197,20

ELENCO CREDITORI SIG.RA GRISPINO ANNA

CREDITORE	IMPORTO
ADE Riscossione – in privilegio artt. 2755 e 2749 c.c. gr. Pref. 1 S	€ 2.201,76
ADE Riscossione – in chirografo	€ 4.816,09

AK Nordic AB (già Compass Banca SpA) - carta di credito - finanziamento n. 32122986185	€ 4.628,64
Cofidis Finanziamento per CQ n. 217006	€ 13.515,00
FORD Finanziamento n 016004001615671	€ 17.346,67
Pignoramento presso terzi Kruk (già Findomestic-R.G.E. 1106/2023 - precetto di € 3.316,92	€ 3.316,92
Intesa San Paolo- affidamento in cc n 66053/1000/3276 di € 1.600,00-	€ 4.538,35

Nel rispetto dei principi di legge è stata indicata separatamente per ciascun debitore la titolarità delle passività rilevate. Tutte le esposizioni sopra rappresentate sono di natura chirografaria, con la sola eccezione dei debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate. La quantificazione dei debiti è stata verificata, oltre che attraverso la documentazione messa a disposizione dai debitori e dagli *advisors*, anche attraverso le interrogazioni delle banche dati e la circolarizzazione operata dal sottoscritto Gestore della crisi presso tutti i creditori noti (All. n. 29).

Inoltre, in merito alle esposizioni dei coniugi nei confronti dei soggetti finanziatori che attualmente percepiscono somme trattenute mensilmente dalla retribuzione dei debitori (segnatamente, Banca progetto finanziamento DELEGA n. 3008285 e CQ n. 0312480 per ciò che riguarda Vastarella Santolo e Kruk per ciò che riguarda la sig.ra Grispino Anna) l'ammontare del debito residuo è stato aggiornato con i dati esposti nella busta paga degli interessati (cfr All. n.10 e 11).

Per una migliore esposizione, si espone qui di seguito il valore del debito complessivo dei coniugi Grispino-Vastarella nei confronti di ciascun creditore, al netto di duplicazioni rivenienti dai crediti per cui i coniugi risultato reciprocamente coobbligati e fideiussori.

CREDITORE	IMPORTO
ADE Riscossione	€ 7.509,44
Findomestic	€ 24.959,38
Cofidis	€ 13.612,31
Compass Banca SpA	€ 13.030,54
Banca progetto	€ 55.780,83
Integrated System Credit Consulting Fintech SpA	€ 8.197,20
AK Nordic AB	€ 4.628,64

FORD	€ 17.346,67
Kruk (già Findomestic)	€ 3.316,92
Intesa San Paolo	€ 4.538,35
TOTALE	€ 152.857,28

In definitiva, nell'ambito dell'analisi delle attività e dei comportamenti precedenti alla domanda di piano, con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 12-bis, commi 1 e 3, si giunge alle seguenti considerazioni:

1. non si rilevano, dalla documentazione prodotta e dalle notizie raccolte, elementi che attestino l'assunzione di debiti al di fuori delle mere necessità della famiglia ed in ogni caso si esclude che siano sorti con l'intenzione di non rimborsarli;
2. non sono rilevabili, rispetto alla documentazione esaminata ed alle notizie raccolte, dismissioni patrimoniali che abbiano consentito di sottrarre risorse ai creditori, o utilizzi preferenziali delle stesse;
3. la genesi della crisi da sovraindebitamento in capo ai ricorrenti può attribuirsi: (a) alla necessità di ristrutturazione della casa familiare, di cure mediche per la figlia minore, di spese occorse per l'assistenza del padre della sig.ra Grispino; (b) alla diminuzione della fonte di reddito rappresentata dalla pensione del sig. ██████████ padre della sig.ra Anna Grispino e convivente con la famiglia, poi deceduto.

3.3) Atti dispositivi ed impugnati da terzi

Come già indicato, risulta in corso di esecuzione un pignoramento presso terzi Promosso da Kruk (già Findomestic) avverso la sig.ra Grispino Anna e per il quale la sta subendo la trattenuta mensile di una quota della propria retribuzione presso il datore di lavoro Sephora Italia.

Risulta, altresì, notificato in danno del sig. Vastarella Sanyolo atto di precetto del 18.12.2023 su decreto ingiuntivo n. 1159/2023 promosso da Integrated System Credit Consulting Fintech SpA (ex Fidelity). Da accertamenti effettuati, il creditore ha notificato atto di pignoramento presso terzi mai iscritto a ruolo ed una trattenuta comunque effettuata da parte del datore di lavoro sulla busta paga del sig. Vastarella Santolo di € 394,33.

4) Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Per l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei debitori gli scriventi si sono avvalsi di un'ideale attività di ricerca e conferma basata su ricerche dirette presso enti ed istituzioni, partendo dalle indicazioni ricevute dal debitore ed estendendo le verifiche verso istituzioni ed enti ritenuti i più probabili portatori di interessi in relazione alle circostanze riferite nel ricorso.

In particolare sono state esaminate le dichiarazioni dei redditi dei coniugi degli anni dal 2022 al 2024. Inoltre è stata promossa una circolarizzazione a tutti i creditori noti, al fine di consentire loro di

precisare il credito vantato nei confronti dei coniugi Grispino-Vastarella. Sono stati altresì effettuati incontri ed intrattenuti rapporti di corrispondenza sia con gli Advisors che con i debitori per l'acquisizione di dati e notizie sulla situazione debitoria, sulla situazione patrimoniale e sulle cause e circostanze della crisi.

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art. 67 e segg. CCII.

5) Indicazione dei costi della procedura

Sulla base della situazione economico-patrimoniale rappresentata dai debitori nell'istanza all'O.C.C., quest'ultimo ha formulato un preventivo, accettato dagli istanti (All. n. 29), inerente i compensi spettanti all'O.C.C. di complessivi euro 6.588,00 iva compresa, di cui euro 2.635,00 risultano già versati dai coniugi Grispino -Vastarella al momento del deposito della presente relazione a mezzo bonifico bancario intestato all'OCC del Tribunale di Cosenza.

Ne consegue che il saldo dovuto dai debitori all'O.C.C., secondo quanto inizialmente preventivato, è pari ad euro 3.953,00 iva compresa.

6) Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore

Per valutazione del merito creditizio si intende il risultato di un processo di indagine della capacità economica e finanziaria del richiedente credito, messa in atto dalle banche o dalle finanziarie al fine di valutare una richiesta di credito. Per completare, infine, la valutazione in ordine al requisito della meritevolezza, è stato verificato anche il comportamento del creditore, analizzando la diligenza e la correttezza del medesimo nella concessione del credito attraverso la c.d. Valutazione del merito creditizio di cui all'art 9, comma 3-bis.2, della Legge 3/2012 da ultimo modificato dall'art 4 ter della L. n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del d.l. 137 del 2020, secondo cui l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159...". Nel caso che ci occupa tale valore è stato determinato in € 1.556,73, risultante dalla somma dell'assegno sociale per il 2025 di € 585,24 e del numero dei componenti il nucleo (4) e dei corrispondenti parametri di equivalenza ISEE, ovvero 2,46 +0,2. Tale verifica assume un'importanza strategica ai fini delle attività successive al deposito del

piano anche e soprattutto alla luce delle previsioni di cui al successivo art. 12 bis comma 3 bis nella parte in cui recita testualmente che "... Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore...". Orbene, alla luce delle citate previsioni, il soggetto finanziatore è tenuto ad effettuare una approfondita valutazione della posizione del soggetto richiedente il credito attraverso l'analisi del merito creditizio anche e soprattutto attraverso la valutazione dello storico dei finanziamenti concessi, del reddito disponibile, del possesso di beni mobili e immobili, della situazione lavorativa, nonché di tutte le informazioni necessarie ed utili a comprendere il potenziale ritorno, in termini di liquidità, del finanziamento concesso.

Ebbene, nella fattispecie in esame, tenuto conto del reddito complessivo a disposizione dei coniugi, € 3.275,76 (dato dalla somma dei redditi di ciascuno, al lordo delle trattenute attualmente operate dagli enti finanziatori), decurtato l'importo necessario al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, stimato come sopra in € 2.059,00, si è provveduto a determinare per ogni finanziamento, tenendo conto della data di sottoscrizione, la capacità dei coniugi alla restituzione della relativa rata mensile.

Dall'indagine così effettuata è emerso che tanto la Ford, relativamente al prestito concesso alla sig.ra Grispino Anna in data 23.11.2022, quanto la Findomestic relativamente al finanziamento concesso al sig. Vastarella Santolo in data 11.08.2023, erano a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria in cui versavano i coniugi che, evidentemente, agivano in stato di bisogno, riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

7) Proposta di piano di ristrutturazione del debito

I debitori, a mezzo dei propri *advisors* avv.ti Gentile e Sammarro, propongono la soddisfazione di tutti i debiti maturati con l'esborso della somma complessiva di € 74.248,47, in ragione di n. 65 rate, di cui N. 64 rate da € 1.150,00 cadauna, oltre alla rata finale (ovvero 65esima rata) di € 648,47, a decorrere dal mese successivo all'omologa del presente piano e secondo l'ordine di pagamento elaborato dal sottoscritto Gestore e qui di seguito riportato

N.	Nome Creditore	Importo Originario (€)	Importo Riconosciuto (€)	Percentuale di Stralcio (%)	Grado di soddisfazione

1	Saldo Compensi OCC	€ 3.953,00	€ 3.953,00	0	Predeuzione con incasso posticipato
2	ADE- Riscossione	€ 2.693,35	€ 2.693,35	0	Privilegio mobiliare
3	ADE- Riscossione	€ 4.816,09	€ 2.167,24	45%	Chirografario
4	Findomestic	€ 24.959,38	€ 11.231,72	45%	Chirografario
5	Cofidis	€ 13.612,31	€ 6.125,54	45%	Chirografario
6	Compass Banca	€ 13.030,54	€ 5.863,75	45%	Chirografario
7	Banca Progetto	€ 55.780,83	€ 25.101,37	45%	Chirografario
8	Integrated Sistem	€ 8.197,20	€ 3.688,74	45%	Chirografario
9	AK Nordic	€ 4.628,64	€ 2.082,89	45%	Chirografario
10	Ford	€ 17.346,67	€ 7.806,00	45%	Chirografario
11	Kruk	€ 3.316,92	€ 1.492,62	45%	Chirografario
12	Intesa San Paolo	€ 4.538,35	€ 2.042,25	45%	Chirografario

La proposta così come elaborata, dunque, prevede quanto segue:

- Il soddisfacimento integrale dei crediti in predeuzione con saldo totale coperto nel quarto mese successivo all'omologa del piano (ovvero € 1150,00 X 3,43 rate = € 3953,00) ed incasso a seguito di verifica da parte del G.D. della corretta esecuzione del piano e, dunque, conformemente a quanto disposto dall'art. 71 co.4 del CCII. All'uopo il sottoscritto chiede che venga disposta l'apertura di un c/c dedicato sul quale depositare le somme che verranno accantonate ed imputate alla suindicata predeuzione;
- Il soddisfacimento integrale del credito privilegiato Ade Riscossione, nei successivi 2,34 mesi (ovvero € 1150,00 X 2,34 rate = € 2693,35), con saldo totale delle 2 pendenze debitorie sopra indicate coperto al 6° mese successivo all'omologa del piano;
- Il soddisfacimento parziale dei tutti i creditori chirografari in ragione del 45% del credito vantato, a scadenza nelle restanti rate mensili fino al numero indicato sopra di 65 rate ivi compresa la rata finale di € 648,47 sino alla concorrenza dell'importo sopra indicato di € 74.248,47

La proposta formulata consente il soddisfacimento di tutti i creditori in un tempo congruo di 5 anni e tre mesi e si appalesa di gran lunga più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del patrimonio dei debitori, stante anche della mera titolarità pro quota del patrimonio immobiliare, nonché delle tempistiche e dell'alea che di norma sottende al soddisfacimento dei crediti da parte dei diversi enti.

7) Istanza ex art. 70 comma 4 CCII- misure protettive.

Al fine di garantire la fattibilità del piano e l'integrità del patrimonio dei debitori, si fa istanza al G.D. affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 co.4 del CCII, disponga sino alla conclusione del presente procedimento:

- la sospensione delle procedure di esecuzione forzata pendenti a carico dei coniugi Grispino-Vastarella;
- il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei coniugi;
- il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione;
- l'inefficacia temporanea, fino all'esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento attualmente gravanti sulle buste-paga dei debitori.

8) Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte il sottoscritto Gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come proposta dai debitori, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile, ragionevolmente attuabile e da preferire all'alternativa liquidatoria.

Il sottoscritto Gestore della Crisi ritiene di avere fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto e restano a disposizione per ogni eventuale integrazione o ulteriori attività venissero ritenute necessarie.

Con osservanza

Cosenza, 14.07.2025

Il Gestore della crisi

Avv Francesco Sicilia

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Ordine degli Avvocati del Tribunale di Cosenza

* * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

FAMILIARE

CONIUGI: GRISPINO ANNA e VASTARELLA SANTOLO

OCC/Gestore della Crisi: Avv. Francesco Sicilia

PREMESSO CHE

Con istanza dell'11.01.2024, i signori coniugi:

- GRISPINO ANNA-nata a Cosenza l'01-07-1973, C.F.-GRSNNA73L41D086C;
- VASTARELLA SANTOLO -nato a Napoli il 05-08-1974, C.F. VSTSTL74M05F839D,

residenti a Cosenza in via Cosenza TRAVERSA SAN PROCLO N 13, d'ora in poi anche denominati "coniugi GRISPINO -VASTARELLA" o "debitori", assistiti dagli Avv.ti Dario Sammarro e Kristina Gentile, hanno chiesto all'O.C.C. del Tribunale di Cosenza la nomina di un Gestore della Crisi avente i requisiti previsti dalla legge, al fine di accedere alla procedura di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgv. n. 14/2019.

Il Referente dell'O.C.C. ha proceduto a nominare quale Gestore della Crisi nel procedimento sopra individuato lo scrivente avvocato (All.1) che ha accettato l'incarico (All. 2);

VERIFICATO CHE

- gli istanti GRISPINO Anna e Vastarella Santolo, come hanno dichiarato nella loro istanza all'OCC, versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, comma 1,lett. c) del CCII, versando in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte, e non riuscendo ad adempiervi puntualmente (All.3);
- sussistono per i debitori le condizioni previste dall'art. 66 del CCII per l'accesso alla procedura familiare in quanto gli istanti appartengono al medesimo nucleo familiare costituito, oltre che dai coniugi conviventi GRISPINO ANNA e Vastarella Santolo, già sopra individuati, anche dai figli [REDACTED]

[REDACTED] (All. 4);

- i coniugi GRISPINO Anna e VASTARELLA Santolo rientrano nella categoria dei “consumatori” in quanto non svolgono e non hanno svolto attività d’impresa nell’ultimo ventennio, come da estratti conto INPS allegati, risultando impiegati come lavoratori dipendenti e, dunque, non risultando soggetti assoggettabili alle procedure di liquidazione giudiziale (di cui agli artt. 121 e seguenti del CCII), alla liquidazione coatta amministrativa (di cui agli artt. 293 e seguenti del CCII) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo i debiti contratti dagli istanti estranei ad ogni forma di attività imprenditoriale e/o professionale (All. 5);
- i debitori dispongono di un attivo patrimoniale costituito sostanzialmente da redditi da lavoro dipendente e da beni di contenuto valore, come più avanti esposto in dettaglio;
- i debitori non hanno fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 o procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e seguenti del CCII;
- i debitori non hanno subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012, ovvero artt. 70 e 72 del CCII;
- i coniugi Grispino -Vastarella si sono impegnati a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all’ OCC ed ai Gestori della crisi per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- i debitori non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- la genesi dello stato di sovraindebitamento in cui versano i coniugi Grispino Vastarella è riconducibile ad un insieme di eventi, dettagliatamente rappresentati nel ricorso degli advisors allegato e a cui per brevità si rimanda, costituiti essenzialmente da una serie di spese affrontate per la ristrutturazione dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare, per le cure dentarie delle figlie, nonché per il comportamento delle società finanziarie che ha consentito loro un accesso smisurato ed irragionevole al credito. A tale situazione, tuttavia, i debitori, sono riusciti a far fronte sino al decesso del sig. ██████████ padre della sig.ra Anna Grispino, convivente con il nucleo familiare e che sino alla sua dipartita, ha aiutato la famiglia a condurre una vita dignitosa (cfr. All. n. 6 “ proposta piano del consumatore”- pagg.2-7).
- Per tutte ragioni esposte e, si ripete, meglio descritte nel ricorso allegato, il sottoscritto ritiene che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Gestore della crisi rimette la presente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art. 68 D.lgs . n. 14/2019

1) I presupposti di ammissibilità

1.1) Fattori soggettivi di ammissibilità

In primis, giova ricordare come la condizione di “sovraindebitamento”, viene definita nell’art. 2, comma 1, lett. c) del CCII come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Nel caso di specie, inoltre, è utile richiamare la definizione di “consumatore” esposta nell’art. 2, comma 1, lett. e) del CCII che definisce consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Inoltre, nel caso di specie i signori Anna Grispino e Vastarella Santolo, coniugati, si sono avvalsi della possibilità introdotta dal legislatore rispetto alle procedure che riguardano i membri di una stessa famiglia nei casi in cui, come nel caso di specie, le passività abbiano una origine comune, così come sancito dal già richiamato art. 66 del CCII che, al comma 1, prevede che *“I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.”*

Il comma 2 dello stesso art. 66 prevede inoltre che *“Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”*.

Quanto al contenuto soggettivo della domanda, può rilevarsi che il signor Vastarella Santolo, quantomeno nell’ultimo ventennio, non ha esercitato personalmente alcuna attività d’impresa o professionale, risultando, secondo quanto rilevabile dalla documentazione offerta e quanto dichiarato nel corso dei colloqui preliminari, lavoratore dipendente a tempo indeterminato del DAG Dipartimento Amministrazione Generale – Ministero della Giustizia come polizotto penitenziario, inquadramento Assistente Capo Coordinatore. Analogamente la signora Grispino Anna non ha mai esercitato alcuna attività d’impresa o professionale essendo lavoratrice dipendente a tempo indeterminato di Sephora Italia srl, con la qualifica di impiegata livello 4 risultando, secondo quanto rilevabile dalla documentazione offerta e quanto dichiarato nel corso dei colloqui preliminari.

1.2) Fattori oggettivi di ammissibilità

Proseguendo nella disamina delle condizioni di ammissibilità della domanda deve individuarsi correttamente il concetto di sovraindebitamento. Questo, secondo l'art 2 lett. c) Dlgs n. 14/2019 consiste come già detto in uno *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Il concetto di “crisi” invece, così come descritto dall'art. 2 alla lettera a), è costituito dallo *“stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*, e quindi, da una situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti da soddisfare (scadute o di imminente scadenza), che causa una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (insolvenza temporanea o reversibile) oppure la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente (insolvenza irreversibile).

Orbene, la situazione dei coniugi Grispingo -Vastarella può essere senz'altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che hanno dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l'impossibilità ad adempiere. I coniugi, infatti, di null'altro dispongono in termini patrimoniali e reddituali se non dei beni che saranno dettagliatamente riportati nel prosieguo ma che, in ogni caso, non risultano sufficienti, in un'ipotesi liquidatoria, a ripianare l'esposizione.

Come si dirà in seguito le esposizioni debitorie della famiglia sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del reddito familiare dei coniugi Grispingo-Vastarella, dedotto quanto necessario alla famiglia per il sostentamento quotidiano, posto che al momento della redazione della presente relazione, le uniche risorse finanziarie immediate disponibili sono costituite dai redditi da lavoro dipendente come appresso specificati.

1.3) requisiti di indipendenza del professionista incaricato

In riferimento ai dati essenziali della procedura si deve rilevare che con il proprio ricorso i coniugi Grispingo-Vastarella hanno richiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi e, per l'effetto l'O.C.C. del Tribunale di Cosenza ha nominato per la gestione della crisi lo scrivente avv. Francesco Sicilia, iscritto nell'elenco dei Gestori abilitati.

Per quanto riguarda i compiti ed i requisiti di indipendenza dell'OCC si rammenta che:

- l'organismo di composizione della crisi ed il Gestore assumono ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione dello stesso;
- il Gestore verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano;
- l'organismo ed il Gestore eseguono le pubblicità ed effettuano le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti;
- quando il Giudice lo dispone, il Gestore svolge le funzioni di liquidatore;

L'OCC ed il Gestore rivestono quindi una serie di funzioni variegata nell'ambito delle procedure di sovra indebitamento:

- sono di ausilio al debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa;
- il Gestore è liquidatore giudiziale nell'accordo o nei piani del consumatore omologati;
- il Gestore è di ausilio al Giudice nella relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano;
- cura le comunicazioni con i creditori;
- svolge le formalità pubblicitarie;
- predisporre e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice, con le contestazioni ricevute;
- è liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio o Gestore della liquidazione.

Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza l'art. 15, co.9, richiama l'art. 28 L.F. lo scrivente avv. Francesco Sicilia, nella Sua qualità di Gestore designato dichiara:

- di essere iscritti nell'elenco dei gestori dell'O.C.C. del Tribunale di Cosenza;
- di essere iscritto all'Albo degli avvocati del Foro di Cosenza;
- di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti che possano comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dell'art. 2399;
- di non essere parente o affine entro il quarto grado dei debitori;
- di non essere legato ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

2) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Al fine di comprendere le ragioni che hanno determinato l'indebitamento dei coniugi Grispino-Vastarella, è opportuno esporre le risultanze delle verifiche effettuate sulla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, come di seguito esplicitato.

2.1) Profilo patrimoniale

L'attivo patrimoniale dei debitori è rappresentato dai beni di seguito descritti.

Beni immobili

Il Sig. Vastarella Santolo è proprietario di ¼ di immobile su Napoli identificato al Catasto Fabbricati al foglio 8 Particella 742-Subalterno 85 (cfr.doc. all 7 della "relazione definitiva").

La sig.ra Grispino è proprietaria pro quota dei seguenti immobili e terreni:

Immobili :

Appartamento 1° piano Cosenza proprietaria di 1/3 foglio 3, p.lla 453, sub 56, cat A/3 mq 101

Rendita € 724,50, valore € 72174,50

Locale deposito 5° piano Cosenza proprietaria di 1/30 foglio 3, p.lla 453, sub 61 cat C/2, mq 5, rendita € 207,70, valore € 1.038,50

Locale deposito 5° piano Cosenza proprietaria 1/30 foglio 3, p.lla 453, sub 60 cat C/2 mq 2,5 rendita € 207,70 valore € 519,25

Unità immobiliare sita nel Comune di Tarsia – proprietaria 9/216, foglio 35, p.lla 188, sub 7 cat A/4 Mq 117 rendita € 266,00 valore € 31.122,00

Terreni:

Nel Comune di Tarsia, proprietaria per 1/24 dei terreni di seguito indicati: Foglio 41 Particella 11 - Foglio 43 Particella 13 -Foglio 41-Particella 10 foglio 41, p.lla 126 (cfr. All. n. 7 -Visure per soggetto).

Il patrimonio immobiliare così descritto è stato oggetto di stima ad opera dell'Ing. Sandro Lopetrone, il quale ne ha accertato l'esiguo valore, ovvero in € 19.477,50 per il cespite intestato pro quota al sig. Vastarella ed € 26.826,63 per i cespiti intestati pro quota alla sig.ra Grispino (All n. 8).

Atteso detto esiguo valore e la titolarità di mere quote sui beni sopra descritti, non si ritiene economicamente vantaggioso per i creditori procedere con la liquidazione del patrimonio immobiliare intestato ai coniugi Grispino-Vastarella.

Beni mobili

Dalle visure estratte risultano i seguenti veicoli:

Per il sig. Vastarella Santolo:

- Autovettura MAGYAR SUZUKI- targata DT756JT- valore stimato in circa € 4000,00;
- Motociclo PIAGGIO – tg. AX31957- in uso al fratello e marciante su Napoli- valore stimabile in circa € 3000,00;

Per la sig.ra Grispino:

- Autovettura Ford Kuga- tg. GD276BX (oggetto del finanziamento Ford non pagato) - valore stimabile in circa € 17.000,00;
- Autovettura Audi 8E – tg. CC224PR- attualmente oggetto di fermo amministrativo- valore stimabile in circa € 1000,00 (All n.9)

I veicoli indicati, escluso quello oggetto di fermo amministrativo, sono utilizzati quotidianamente dai coniugi Grispino -Vastarella per le primarie ed indispensabili esigenze familiari, quali recarsi al lavoro ed accompagnare a scuola ed alle altre attività la figlia minore.

I coniugi Grispino -Vastarella hanno dichiarato di non possedere ulteriori beni mobili di valore degni di nota.

Conti correnti

Il sig. Vastarella Santolo ha un conto corrente aperto presso la BNL Gruppo BNP Paribas- filiale di Corso Mazzini- Cosenza- IBAN: [REDACTED], sul quale viene accreditato mensilmente lo stipendio erogato dal DAG, son saldo attuale di € 200,18.

La Sig.ra Grispino Anna ha un conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo- IBAN n. [REDACTED], con un saldo attuale negativo di - € 4.538,35, nonché una carta ricaricabile Postepay n. [REDACTED] sulla quale le viene accreditato lo stipendio, con saldo attuale di € 103,00, ed una carta prepagata Poste italiane n.5333.1711.5078.7162, con saldo attuale di € 102,28.

I coniugi Grispino- Vastarella, inoltre, hanno un libretto postale intestato ad entrambi recante in il n. [REDACTED] con un saldo attuale di € 3,00.

Di seguito si presenta una sintetica stima del valore corrente del patrimonio posseduto:

Valore stimato del patrimonio dei Debitori

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 46.304,13
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 25.000,00
Valore complessivo del patrimonio dei coniugi	€ 71.304,13
di cui intestato a Vastarella Santolo	€ 26.477,50
Di cui intestato a Grispino Anna	€ 44.826,63

--	--

2.2) Profilo reddituale

Il sig. Vastarella Santolo risulta dipendente a tempo indeterminato del DAG Dipartimento Amministrazione Generale – Ministero della Giustizia, come polizotto penitenziario, inquadramento Assistente Capo Coordinatore e dalla sua attività deriva un reddito di lavoro pari, e tenuto conto delle trattenute operate dagli enti finanziatori, ad un reddito netto mensile di €1.497,67 (All. n. 10).

La signora Grispino Anna risulta dipendente a tempo indeterminato di Sephora Italia srl, con la qualifica di impiegata livello e dalla sua attività deriva un reddito di lavoro, tenuto conto delle trattenute operate dagli enti finanziatori ad un reddito netto mensile di € 633,00. (All. n 11).

Di seguito si presenta un prospetto riepilogativo dei redditi dei coniugi negli ultimi tre anni solari per i quali sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi (Fonte: Modello 730 relative annualità - All. n 12).

Redditi dei Debitori negli ultimi 3 anni

Vastarella Santolo	2022	2023	2024
REDDITO COMPLESSIVO	€ 36.242,40	€ 40.406,02	€ 32.470,84
IMPOSTA NETTA	€ 8529,83	€ 11328,58	€ 7317,52
REDDITO NETTO (a)	€ 27.712,57	€ 29.077,44	€ 25.153,32
REDDITO NETTO MENSILE	€ 2.309,28	€ 2.423,12	€ 2.096,11

Grispino Anna	2022	2023	2024
REDDITO COMPLESSIVO	€ 13.351,87	€ 13.271,08	€ 14.147,44
IMPOSTA NETTA	€ 1.557,53	€ 1.536,81	€ 1.690,49
REDDITO NETTO (a)	€ 11.794,34	€ 11.734,27	€ 12.456,95
REDDITO NETTO MENSILE	€ 982,86	€ 977,85	€ 1.038,07

MEDIA REDDITO MENSILE TOTALE (3 ANNI)	€ 3.275,76
--	-------------------

2.3) Finanziamenti

A fronte della sopra rappresentata situazione patrimoniale e reddituale, i coniugi Grispino-Vastarella nel corso degli anni hanno contratto numerosi prestiti nei confronti di diversi intermediari finanziari, risultando non ancora concluse alcune operazioni creditizie al momento della presentazione dell'istanza all'OCC, come di seguito specificato.

ESPOSIZIONI CREDITIZIE DI VASTARELLA SANTOLO:

- I. Compass Banca SpA- carta di credito del 7.07.2020 n. 032133261636 per € 1500,00 saldo accertato € 4818,58 (All. n. 13);
- II. Findomestic- finanziamento del 28.10.2020 n. 20220473898637 per € 3.400,00 (rata € 73,10) saldo accertato € 1.313,97 (All n. 14);
- III. Cofidis Finanziamento n. 819208 del 03.03.2021 di € 4000,00- rata € 97,31 (vi è contratto) – saldo accertato da cliente - € 583,92 (All. n. 15);
- IV. Compass Banca SpA- prestito personale del 06.07.2021 n. 24261046 per € 17.315,28 (rata 239,09)- saldo accertato € 8.211,96 (All. n. 16);
- V. Findomestic- carta di credito del 8.10.2021 n.10071491491333 per € 3.500,00 – rata € 60,00 (vi è contratto) -non citato dal debitore- saldo accertato € 3.466,87 (cfr All. n. 14);
- VI. Banca progetto finanziamento per DELEGA DI PAGAMENTO n. 3008285 del 1.06.2022 per € 42.720,00 lordo- rata € 356,00 (vi è piano di amm.to) – accertato come da piano di ammortamento € 27.388,30 (All. n. 17);
- VII. Banca progetto finanziamento per CQ n. 0312480 del 1.10.2022 per € 30.482,23-rata € 355,00 (vi è piano di amm.to) - saldo estintivo accertato come da piano di ammortamento- € 28.392,53(All. n. 18);;
- VIII. Findomestic -finanziamento del 11.08.2023 n. 20220123350335 per € 30.300,00 (rata € 414,70) – con garanzia personale del coniuge Grispino Anna- -saldo accertato € 20.178,54 (cfr. All. n. 14);

ESPOSIZIONI CREDITIZIE DI GRISPINO ANNA:

- I. AK Nordic AB (già Compass Banca SpA) - carta di credito del 3.06.2019 -finanziamento n. 32122986185 per € 1.500,00 (rata € 250,74), saldo accertato € 4.628,64(All. n. 19);
- II. Cofidis Finanziamento per CQ n. 217006 del 17.03.2022 per € 11.929,64 – rata € 159,00- saldo accertato € 13.515,00 (All. n. 20);
- III. Finanziamento FORD n 016004001615671 del 23.11.2022 -rata 370,00 – saldo accertato € 17.346,67 (All. n. 21)
- IV. Affidamento in cc n 66053/1000/3276 di € 1.600,00-Intesa San Paolo- saldo accertato € 4.538,35 (All.n. 31).

Risultano inoltre i seguenti atti impugnati:

Per il sig. Vastarella Santolo:

Precetto del 18.12.2023 su decreto ingiuntivo n. 1159/2023, da Integrated System Credit Consulting Fintech SpA (ex Fidelity) per € 8.197,20. Come da documentazione allegata, risulta un pignoramento presso terzi non iscritto a ruolo e una trattenuta obbligatoria in busta paga di € 394,33, effettuata comunque dal datore di lavoro in forza di suddetto pignoramento, si ripete, mai iscritto a ruolo. (All n. 22)

Per la sig.ra Grispino:

Pignoramento presso terzi da Kruk (già Findomestic per prestito n. 200456606822900) -R.G.E. 1106/2023 – Trib.le di Cosenza- precetto di € 3.316,92 -somme già assegnate con trattenuta in busta paga di € 158,13 -saldo accertato € 3316,92(All. n 23)-.

2.4) Spese correnti

I coniugi Grispino-Vastarella hanno dichiarato che attualmente necessitano di € 2.059,00 mensili per il sostentamento della famiglia, come di seguito specificato:

costo mutuo riscatto casa popolare	€ 145,00
condominio	€ 57,00
bollette Enel	€ 150,00
Bollette GAS	€ 150,00
Generi alimentari	€ 400,00
abbigliamento	€ 200,00
spesa ricarica cellulari x4 + telefono casa	€ 67,00
spese carburante mensile x2 veicoli	€ 250,00
Assicurazione e Bollo x2	€ 190,00
spese mediche dentista	€ 200,00
spese mantenimento figlia Università di Catanzaro	€ 250,00
Totale	€ 2.059,00

Si ritiene che detto importo risulti congruo per un nucleo familiare composto da tre adulti ed una figlia minore.

La documentazione prodotta evidenzia la manifesta incapacità dei debitori a far fronte ai debiti, che si sono accumulati negli anni per via delle circostanze anzidette, senza compromettere i mezzi di

sussistenza necessari al sostentamento del nucleo familiare. Non disponendo di un patrimonio prontamente liquidabile, i debitori vertono in una situazione di sovraindebitamento, che si manifesta nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

I coniugi Grispino-Vastarella ritengono pertanto che l'unica via per potere fare fronte alle proprie esposizioni debitorie sia il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai creditori ex art. 67 e segg. CCII.

Considerando le spese correnti sopra citate ed il reddito netto medio annuo degli ultimi tre anni dei coniugi Grispino-Vastarella, emerge che il reddito disponibile che i debitori posso mettere a disposizione dei propri creditori in modo da onorare in modo sostenibile gli impegni assunti è pari ad € 1.150,00, importo pari alla quota di reddito che i debitori hanno proposto di cedere ai creditori.

Avuto riguardo alle circostanze esposte, l'indebitamento non appare colposamente cagionato dai debitori, ovvero ascrivibile ad un mero difetto di diligenza nel contrarre le obbligazioni, rinviando al successivo paragrafo 6 in ordine alla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori.

3) Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

3.1) Genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento

Quanto all'origine dell'indebitamento maturato in capo ai coniugi Grispino-Vastarella, per brevità ed al fine di evitare inutili ripetizioni, si rimanda a quanto dedotto sul punto dagli advisors avv. Kristina Gentile e avv. Dario Sammarro nel ricorso allegato e dal quale emerge quale motivo dell'indebitamento, primo fra tutti, quello di non rendersi conto appieno del vortice nel quale sono caduti. Ed infatti i coniugi con gli stipendi percepiti e grazie alla presenza alla Sig. [REDACTED] padre della richiedente Anna e familiare convivente della famiglia, sono riusciti a far fronte alle richieste di finanziamento, e ciò fino al decesso del genitore della sig.ra Grispino che con la propria pensione ha consentito loro di svolgere comunque una vita dignitosa. I finanziamenti via via contratti dai coniugi Grispino-Vastarella, per come dagli stessi dichiarato, sono serviti in parte a chiudere finanziamenti pregressi ed in parte ad affrontare diverse spese, fra cui quelle dentarie e di istruzione delle figlie, quelle occorse per la ristrutturazione in economia della casa paterna, nonché, da ultimo, per il pagamento di una badante per il sig. Grispino Domenico. Con la morte del padre della Grispino, dunque, i coniugi hanno avvertito tutto il peso delle obbligazioni contratte con i vari istituti di credito che, di contro, hanno agevolato le richieste di finanziamento, provvedendo su loro richiesta a rinegoziare i finanziamenti precedenti.

I debitori, in ragione della ristrettezza finanziaria in cui si sono ritrovati, nell'intento di mantenere nei limiti del decoro la propria famiglia, a partire dal 2023 non sono riusciti più a rispettare i termini di pagamento previsti nei contratti di finanziamenti stipulati, da qui le azioni di recupero messe in atto

da alcune finanziarie (cfr. precetto Integrated System Credit Consulting Fintech SpA e pignoramento presso terzi di Kruk, già Findomestic), ritrovandosi loro malgrado, nell'attuale condizione di sovraindebitamento, in qualità di soggetti consumatori.

3.2) Verifica dei debiti maturati

All'esito delle analisi e delle verifiche effettuate, sono state acquisite le seguenti quantificazioni delle esposizioni debitorie:

ELENCO CREDITORI SIG. VASTARELLA SANTOLO

CREDITORE	IMPORTO
ADE Riscossione – in privilegio artt. 2755 e 2749 c.c. gr. Pref. 1 S	€ 491,59
Findomestic-finanziamento n. 20220473898637	€ 1.313,97
Cofidis Finanziamento n. 819208	€ 97,31
Compass Banca SpA- prestito personale n. 24261046	€ 8.211,96
Compass Banca SpA- carta di credito n. 032133261636	€ 4.818,58
Findomestic-carta di credito n.10071491491333	€ 3.466,87
Banca progetto finanziamento DELEGA n. 3008285	€ 27.388,30
Banca progetto finanziamento CQ n. 0312480	€ 28.392,53
Findomestic-finanziamento n.20220123350335-con garanzia Grispino	€20.178,54
Precetto su d.i. n. 1159/2023 - Integrated System Credit Consulting Fintech SpA (ex Fidelity)	€ 8.197,20

ELENCO CREDITORI SIG.RA GRISPINO ANNA

CREDITORE	IMPORTO
ADE Riscossione – in privilegio artt. 2755 e 2749 c.c. gr. Pref. 1 S	€ 2.201,76
ADE Riscossione – in chirografo	€ 4.816,09

AK Nordic AB (già Compass Banca SpA) - carta di credito - finanziamento n. 32122986185	€ 4.628,64
Cofidis Finanziamento per CQ n. 217006	€ 13.515,00
FORD Finanziamento n 016004001615671	€ 17.346,67
Pignoramento presso terzi Kruk (già Findomestic-R.G.E. 1106/2023 - precetto di € 3.316,92	€ 3.316,92
Intesa San Paolo- affidamento in cc n 66053/1000/3276 di € 1.600,00-	€ 4.538,35

Nel rispetto dei principi di legge è stata indicata separatamente per ciascun debitore la titolarità delle passività rilevate. Tutte le esposizioni sopra rappresentate sono di natura chirografaria, con la sola eccezione dei debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate. La quantificazione dei debiti è stata verificata, oltre che attraverso la documentazione messa a disposizione dai debitori e dagli *advisors*, anche attraverso le interrogazioni delle banche dati e la circolarizzazione operata dal sottoscritto Gestore della crisi presso tutti i creditori noti (All. n. 29).

Inoltre, in merito alle esposizioni dei coniugi nei confronti dei soggetti finanziatori che attualmente percepiscono somme trattenute mensilmente dalla retribuzione dei debitori (segnatamente, Banca progetto finanziamento DELEGA n. 3008285 e CQ n. 0312480 per ciò che riguarda Vastarella Santolo e Kruk per ciò che riguarda la sig.ra Grispino Anna) l'ammontare del debito residuo è stato aggiornato con i dati esposti nella busta paga degli interessati (cfr All. n.10 e 11).

Per una migliore esposizione, si espone qui di seguito il valore del debito complessivo dei coniugi Grispino-Vastarella nei confronti di ciascun creditore, al netto di duplicazioni rivenienti dai crediti per cui i coniugi risultano reciprocamente coobbligati e fideiussori.

CREDITORE	IMPORTO
ADE Riscossione	€ 7.509,44
Findomestic	€ 24.959,38
Cofidis	€ 13.612,31
Compass Banca SpA	€ 13.030,54
Banca progetto	€ 55.780,83
Integrated System Credit Consulting Fintech SpA	€ 8.197,20
AK Nordic AB	€ 4.628,64

FORD	€ 17.346,67
Kruk (già Findomestic)	€ 3.316,92
Intesa San Paolo	€ 4.538,35
TOTALE	€ 152.857,28

In definitiva, nell'ambito dell'analisi delle attività e dei comportamenti precedenti alla domanda di piano, con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 12-bis, commi 1 e 3, si giunge alle seguenti considerazioni:

1. non si rilevano, dalla documentazione prodotta e dalle notizie raccolte, elementi che attestino l'assunzione di debiti al di fuori delle mere necessità della famiglia ed in ogni caso si esclude che siano sorti con l'intenzione di non rimborsarli;
2. non sono rilevabili, rispetto alla documentazione esaminata ed alle notizie raccolte, dismissioni patrimoniali che abbiano consentito di sottrarre risorse ai creditori, o utilizzi preferenziali delle stesse;
3. la genesi della crisi da sovraindebitamento in capo ai ricorrenti può attribuirsi:(a) alla necessità di ristrutturazione della casa familiare, di [REDACTED], di spese occorse per l'assistenza del padre della sig.ra Grispino;(b) alla diminuzione della fonte di reddito rappresentata dalla pensione del sig. [REDACTED], padre della sig.ra Anna Grispino e convivente con la famiglia, poi deceduto.

3.3) Atti dispositivi ed impugnati da terzi

Come già indicato, risulta in corso di esecuzione un pignoramento presso terzi Promosso da Kruk (già Findomestic) avverso la sig.ra Grispino Anna e per il quale la sta subendo la trattenuta mensile di una quota della propria retribuzione presso il datore di lavoro Sephora Italia.

Risulta, altresì, notificato in danno del sig. Vastarella Sanyolo atto di precetto del 18.12.2023 su decreto ingiuntivo n. 1159/2023 promosso da Integrated System Credit Consulting Fintech SpA (ex Fiditalia). Da accertamenti effettuati, il creditore ha notificato atto di pignoramento presso terzi mai iscritto a ruolo ed una trattenuta comunque effettuata da parte del datore di lavoro sulla busta paga del sig. Vastarella Santolo di € 394,33.

4) Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Per l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei debitori gli scriventi si sono avvalsi di un'idonea attività di ricerca e conferma basata su ricerche dirette presso enti ed istituzioni, partendo dalle indicazioni ricevute dal debitore ed estendendo le verifiche verso istituzioni ed enti ritenuti i più probabili portatori di interessi in relazione alle circostanze riferite nel ricorso.

In particolare sono state esaminate le dichiarazioni dei redditi dei coniugi degli anni dal 2022 al 2024. Inoltre è stata promossa una circolarizzazione a tutti i creditori noti, al fine di consentire loro di

precisare il credito vantato nei confronti dei coniugi Grispino-Vastarella. Sono stati altresì effettuati incontri ed intrattenuti rapporti di corrispondenza sia con gli Advisors che con i debitori per l'acquisizione di dati e notizie sulla situazione debitoria, sulla situazione patrimoniale e sulle cause e circostanze della crisi.

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art. 67 e segg. CCII.

5) Indicazione dei costi della procedura

Sulla base della situazione economico-patrimoniale rappresentata dai debitori nell'istanza all'O.C.C., quest'ultimo ha formulato un preventivo, accettato dagli istanti (All. n. 29), inerente i compensi spettanti all'O.C.C. di complessivi euro 6.588,00 iva compresa, di cui euro 2.635,00 risultano già versati dai coniugi Grispino -Vastarella al momento del deposito della presente relazione a mezzo bonifico bancario intestato all'OCC del Tribunale di Cosenza.

Ne consegue che il saldo dovuto dai debitori all'O.C.C., secondo quanto inizialmente preventivato, è pari ad euro 3.953,00 iva compresa.

6) Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore

Per valutazione del merito creditizio si intende il risultato di un processo di indagine della capacità economica e finanziaria del richiedente credito, messa in atto dalle banche o dalle finanziarie al fine di valutare una richiesta di credito. Per completare, infine, la valutazione in ordine al requisito della meritevolezza, è stato verificato anche il comportamento del creditore, analizzando la diligenza e la correttezza del medesimo nella concessione del credito attraverso la c.d. Valutazione del merito creditizio di cui all'art 9, comma 3-bis.2, della Legge 3/2012 da ultimo modificato dall'art 4 ter della L. n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del d.l. 137 del 2020, secondo cui l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159...". Nel caso che ci occupa tale valore è stato determinato in € 1.556,73, risultante dalla somma dell'assegno sociale per il 2025 di € 585,24 e del numero dei componenti il nucleo (4) e dei corrispondenti parametri di equivalenza ISEE, ovvero 2,46 +0,2. Tale verifica assume un'importanza strategica ai fini delle attività successive al deposito del

piano anche e soprattutto alla luce delle previsioni di cui al successivo art. 12 bis comma 3 bis nella parte in cui recita testualmente che "... Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore...". Orbene, alla luce delle citate previsioni, il soggetto finanziatore è tenuto ad effettuare una approfondita valutazione della posizione del soggetto richiedente il credito attraverso l'analisi del merito creditizio anche e soprattutto attraverso la valutazione dello storico dei finanziamenti concessi, del reddito disponibile, del possesso di beni mobili e immobili, della situazione lavorativa, nonché di tutte le informazioni necessarie ed utili a comprendere il potenziale ritorno, in termini di liquidità, del finanziamento concesso.

Ebbene, nella fattispecie in esame, tenuto conto del reddito complessivo a disposizione dei coniugi, € 3.275,76 (dato dalla somma dei redditi di ciascuno, al lordo delle trattenute attualmente operate dagli enti finanziatori), decurtato l'importo necessario al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, stimato come sopra in € 2.059,00, si è provveduto a determinare per ogni finanziamento, tenendo conto della data di sottoscrizione, la capacità dei coniugi alla restituzione della relativa rata mensile.

Dall'indagine così effettuata è emerso che tanto la Ford, relativamente al prestito concesso alla sig.ra Grispino Anna in data 23.11.2022, quanto la Findomestic relativamente al finanziamento concesso al sig. Vastarella Santolo in data 11.08.2023, erano a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria in cui versavano i coniugi che, evidentemente, agivano in stato di bisogno, riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

7) Proposta di piano di ristrutturazione del debito

I debitori, a mezzo dei propri *advisors* avv.ti Gentile e Sammarro, propongono la soddisfazione di tutti i debiti maturati con l'esborso della somma complessiva di **€ 74.248,47**, in ragione di **n. 65 rate, di cui N. 64 rate da € 1.150,00 cadauna**, oltre alla rata finale (ovvero 65esima rata) di **€ 648,47**, a decorrere dal mese successivo all'omologa del presente piano e secondo l'ordine di pagamento elaborato dal sottoscritto Gestore e qui di seguito riportato

N.	Nome Creditore	Importo Originario (€)	Importo Riconosciuto (€)	Percentuale di Stralcio (%)	Grado di soddisfazione

1	Saldo Compensi OCC	€ 3.953,00	€ 3.953,00	0	Predeuzione con incasso posticipato
2	ADE- Riscossione	€ 2.693,35	€ 2.693,35	0	Privilegio mobiliare
3	ADE- Riscossione	€ 4.816,09	€ 2.167,24	45%	Chirografario
4	Findomestic	€ 24.959,38	€ 11.231,72	45%	Chirografario
5	Cofidis	€ 13.612,31	€ 6.125,54	45%	Chirografario
6	Compass Banca	€ 13.030,54	€ 5.863,75	45%	Chirografario
7	Banca Progetto	€ 55.780,83	€ 25.101,37	45%	Chirografario
8	Integrated Sistem	€ 8.197,20	€ 3.688,74	45%	Chirografario
9	AK Nordic	€ 4.628,64	€ 2.082,89	45%	Chirografario
10	Ford	€ 17.346,67	€ 7.806,00	45%	Chirografario
11	Kruk	€ 3.316,92	€ 1.492,62	45%	Chirografario
12	Intesa San Paolo	€ 4.538,35	€ 2.042,25	45%	Chirografario

La proposta così come elaborata, dunque, prevede quanto segue:

- Il soddisfacimento integrale dei crediti in predeuzione con saldo totale coperto nel quarto mese successivo all'omologa del piano (ovvero € 1150,00 X 3,43 rate = € 3953,00) ed incasso a seguito di verifica da parte del G.D. della corretta esecuzione del piano e, dunque, conformemente a quanto disposto dall'art. 71 co.4 del CCII. All'uopo il sottoscritto chiede che venga disposta l'apertura di un c/c dedicato sul quale depositare le somme che verranno accantonate ed imputate alla suindicata predeuzione;
- Il soddisfacimento integrale del credito privilegiato Ade Riscossione, nei successivi 2,34 mesi (ovvero € 1150,00 X 2,34 rate = € 2693,35), con saldo totale delle 2 pendenze debitorie sopra indicate coperto al 6° mese successivo all'omologa del piano;
- Il soddisfacimento parziale dei tutti i creditori chirografari in ragione del 45% del credito vantato, a scadenza nelle restanti rate mensili fino al numero indicato sopra di 65 rate ivi compresa la rata finale di € 648,47 sino alla concorrenza dell'importo sopra indicato di € 74.248,47

La proposta formulata consente il soddisfacimento di tutti i creditori in un tempo congruo di 5 anni e tre mesi e si appalesa di gran lunga più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del patrimonio dei debitori, stante anche della mera titolarità pro quota del patrimonio immobiliare, nonché delle tempistiche e dell'alea che di norma sottende al soddisfacimento dei crediti da parte dei diversi enti.

7) Istanza ex art. 70 comma 4 CCII- misure protettive.

Al fine di garantire la fattibilità del piano e l'integrità del patrimonio dei debitori, si fa istanza al G.D. affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 co.4 del CCII, disponga sino alla conclusione del presente procedimento:

- la sospensione delle procedure di esecuzione forzata pendenti a carico dei coniugi Grispino-Vastarella;
- il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei coniugi;
- il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione;
- l'inefficacia temporanea, fino all'esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento attualmente gravanti sulle buste-paga dei debitori.

8) Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte il sottoscritto Gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come proposta dai debitori, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile, ragionevolmente attuabile e da preferire all'alternativa liquidatoria.

Il sottoscritto Gestore della Crisi ritiene di avere fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto e restano a disposizione per ogni eventuale integrazione o ulteriori attività venissero ritenute necessarie.

Con osservanza

Cosenza, 14.07.2025

Il Gestore della crisi
Avv Francesco Sicilia



LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

La sottoscritta avv. Ester Bernardo, cod. fisc. BRNSTR80T42D086Z, nella qualità di referente *pro tempore* dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di seguito denominato "**OCC**", con sede in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 17, P. Iva 03664050782,

PREMESSO

- che in data 12.01.2024 è stata presentata presso questo **OCC** istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 03/2012 dai Sigg.ri Grispino e Vastella, di seguito denominato "**debitori istanti**";
- che con provvedimento del 19 Gennaio 2023 il sottoscritto Referente ha nominato l'**avv. Francesco Sicilia** nato a Cosenza il 23/09/1972, cod. fisc. SCLFNC72P23D086Z, con studio in Cosenza (CS), VIA XXIV MAGGIO 49/L, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, indirizzo pec: francescosicilia@pec.giuffre.it quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per il procedimento n. 2/24 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014.

CONFERISCE

all'avv. Francesco Sicilia come sopra identificato, in seguito denominato "**Professionista**", il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

1. Oggetto e complessità dell'incarico

L'incarico ha per oggetto l'attività di **Gestore della Crisi** ai sensi del D.M. n. 202/2014.

Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento dell'incarico ed indicate nel presente articolo.

2. Esecuzione dell'incarico

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, delle norme deontologiche emanate dall'Ordine di appartenenza, nonché del Regolamento dell'OCC che il professionista dichiara di ben conoscere.

Il Professionista non potrà avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art. 12 del DM 202/2014.

3. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico fino alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.

4. Compensi, spese e contributi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, il Professionista avrà diritto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento OCC, ad un onorario pari al 70% calcolato sul compenso spettante all'OCC, in base ai parametri indicati

dagli artt. 16 e 14, comma 3, del D.M.202/2014, tenendo conto delle masse attive e passive, del numero dei creditori e della complessità della procedura.

Il compenso è remunerativo di tutte le spese eventualmente sostenute dal Professionista, ad eccezione del diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del debitore che comprendono anche quelle sostenute per eventuali trasferte fuori dal Comune ove ha sede l'Organismo e connesse al presente incarico.

Il Professionista avrà diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il debitore istante abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso, ovvero a parte di esso, in favore dell'Organismo. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del debitore istante, nessuna somma per alcun titolo potrà essere richiesta all'Organismo dal Professionista incaricato; quest'ultimo, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

A seguito della avvenuta corresponsione del compenso da parte del debitore istante in favore dell'OCC, l'Organismo provvederà a corrisponderne quota parte a favore del Professionista, nei termini, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento OCC.

5. Obblighi del Professionista

Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.2 c.c.).

Il Professionista con la sottoscrizione del presente incarico dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del Decreto Ministeriale 202/2014, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico ed a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerla, senza interruzioni, durante l'espletamento del mandato;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza.

Con il presente incarico, in linea con quanto disposto dal nuovo art. 68 CCII, il Professionista assume i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente al debitore la data di convocazione presso il proprio studio, da fissarsi entro e non oltre 20 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;

- verificare la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal debitore istante tramite accesso alle banche dati (cassetto fiscale, visure camerali ed ipocatastali, PRA, anagrafe tributaria, Centrale Rischi e quant'altro occorra in relazione all'incarico), entro 7 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- prestare assistenza al debitore nella redazione della proposta;
- redigere la relazione particolareggiata entro un termine congruo e, in ogni caso, non superiore a 6 mesi dall'accettazione dell'incarico;
- provvedere ad eseguire tempestivamente le comunicazioni ed a trasmettere eventuali integrazioni alla proposta, secondo le indicazioni che il Giudice Delegato vorrà disporre nei suoi confronti;
- relazionare tempestivamente il Referente sullo stato della procedura, sulla collaborazione prestata dal debitore istante e su eventuali sopravvenute criticità, stimandone i tempi per una eventuale risoluzione;
- relazionare tempestivamente il Referente nei casi in cui si ritenga opportuno, con il consenso o su impulso del debitore istante, modificare la procedura originariamente proposta dal medesimo debitore;
- vigilare sulla fase di esecuzione della procedura, affidata oggi al debitore;
- a conclusione o cessazione della procedura, provvedere tempestivamente alla restituzione della documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura dell'OCC a norma del comma 11, dell'art. 15, della Legge 3/2012.

Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; le eventuali segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste ed in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

6. Polizza assicurativa

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

7. Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, l'OCC ed il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

8. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, al DM 202/2014, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

9. Privacy

Il Professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte dell'OCC, limitatamente a quanto necessario per il presente incarico e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive



modificazioni, ivi compresi i diritti derivanti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati dell'Organismo è l'avv. Roberto Romei

Cosenza, li 19 Gennaio 2024

OCC – Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

Avv. Ester Bernardo Firmato digitalmente da Avv. Ester Bernardo
Data: 2024.01.19 11:43:54 +01'00'

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i punti:

- 3) Decorrenza e durata dell'incarico
- 4) Compensi, spese e contributi
- 6) Polizza Assicurativa

OCC - Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

Avv. Ester Bernardo Firmato digitalmente da Avv. Ester Bernardo
Data: 2024.01.19 11:44:07
+01'00'

Il Professionista
